

Geraldina Boni

## IL CONTRIBUTO DI JOAQUÍN LLOBELL RIGUARDO AL GIUDIZIO PENALE NELLA CHIESA\*

SOMMARIO: 1. Un pensiero in movimento. – 2. Il diritto al giusto processo giudiziale. – 3. Il ‘decalogo’ dei *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*. – 4. Gli inaspettati cambiamenti della realtà ecclesiale. – 5. Procedura extragiudiziale e giusto processo. – 6. Dentro le procedure amministrative. – 7. Gli ultimi approdi normativi. La lezione di un canonista e il futuro del giudizio penale nella Chiesa.

### 1. *Un pensiero in movimento*

Seguire lo sviluppo del pensiero in materia di giudizio penale canonico attraverso la produzione scientifica di Joaquín Llobell consente di pervenire a importanti obiettivi, e tutti di estremo interesse. Anzitutto permette di vedere dipinto, con le pennellate suggestive e sempre tecnicamente precise che solo la mano di un indiscusso Maestro sa tracciare, un affresco completo ed esaustivo dell’evoluzione dell’ordinamento canonico al riguardo negli ultimi trent’anni almeno. Un itinerario, invero, non raramente tortuoso e tribolato, oltre che *in fine velocior* per le tremende contingenze, universalmente note, che la Chiesa ha dovuto affrontare, a cavallo tra il secondo e il terzo millennio sino a oggi, specie per debellare la pervasiva piaga degli abusi sessuali: ma la cui integrale comprensione esige una padronanza non improvvisata dell’intero *motus* dipanatosi nei secoli. Non siamo dinanzi, peraltro, a una ricognizione ‘neutrale’ che si limiti a registrare e illustrare le progressive novazioni giuridiche: al contrario, secondo quanto un interprete degno del nome è vocato a svolgere, lo sguardo del canonista si spinge a esaminare criticamente il dato normati-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

vo, ne rileva aspetti positivi e, per converso, segnala i profili problematici insorgenti. E soprattutto non è inerte spettatore, ma si lascia interrogare dai cambiamenti che segnatamente il legislatore supremo imprime allo *ius Ecclesiae*: con quell'*animus*, plasmato dalla sincera aspirazione di collaborare all'attingimento della *res iusta*, che dovrebbe appartenere a tutti i cultori del diritto ecclesiale.

Sarà proprio ed eminentemente questa la lente attraverso la quale ripercorrerò, sia pur fuggacemente, l'apporto di Joaquín Llobell a proposito di tutela dei diritti e giudizio penale nella Chiesa. E non solo perché la mia esposizione squisitamente descrittiva del suo magistero risulterebbe uno scialbo riassunto, irrimediabilmente sommario: col rischio, tra l'altro, di tradirne e offuscarne la gravidanza, che può essere colta appieno solo mediante la lettura diretta, in alcun modo fungibile. Ma perché dall'effigiare le linee del sentiero argomentativo di tale giurista dinanzi ai mutamenti conosciuti dal diritto canonico in questo ambito tralucerà cristallinamente quale sia la più preziosa e incancellabile lezione che un canonista possa fornire: quella di mostrare, anche oltre la puntualità e la raffinatezza della riflessione scientifica, l'insopprimibile anelito, genuinamente cristiano, a contribuire al *bonum commune Ecclesiae*. Non, quindi, teorizzazioni tanto sofisticate e inappuntabili quanto disincarnate e astratte, ma dissertazioni giuridiche che dalla realtà ecclesiale sono interpellate e dalla stessa mai distolgono un'attenzione premurosa e in alcun momento asetticamente o, peggio, sprezzantemente distante. Quello che conta, infatti, è che, proprio mediante il processo – «binario di scorrimento», secondo Paolo VI<sup>1</sup>, al quale quasi *ab immemora-*

---

\*\* Contrariamente a quella che è mia consuetudine, eviterò in questa trattazione non solo l'enumerazione precisa dei dati normativi ma anche le citazioni di dottrina, che, quanto ai temi toccati, è estremamente vasta: solo eccezionalmente, nell'ultima parte, rimanderò ai primi commenti alle recentissime riforme normative. La ragione dell'esiguità dei riferimenti normativi e dottrinali va ricondotta all'oggetto di questo lavoro, incentrato sul contributo specifico di Joaquín Llobell, e non certo a trascuratezza o, peggio, presunzione della sottoscritta.

<sup>1</sup> L'espressione, come noto, è di PAOLO VI, *Allocuzione alla Rota romana*, 28 gennaio 1978, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXX, 1978, p. 182, che definisce

*bili* diverse civiltà si sono affidate per sorreggere la debolezza dell'uomo cui spetta l'immane compito di *iudicare* – ma, come si vedrà, non solo, la Chiesa possa arrivare a un *giudizio giusto*<sup>2</sup>: nel quale si veicoli e si riversi, con una certezza umanamente sufficiente, quella verità, non frantumabile né in alcun modo negoziabile, che rifulge nella sua pienezza *in mente Dei*.

Stante dunque questa premessa che sempre deve accompagnare ogni disquisizione, e seguendo una traiettoria tendenzialmente cronologica, come d'altronde consentaneo a un percorso personale – talora anche aspro e accidentato, come spiegherò in seguito – di sedimentazione e maturazione, sia consentito, in via euristica, sceverare due macrofasi nello svolgimento del pensiero dell'Autore: con l'intermezzo di una pausa non affrettata di riflessione che dall'una convoglia all'altra senza drastiche cesure. Esse paiono scolpire icasticamente il graduale consolidarsi di quell'*habitus* caratteristico contrassegnante la sua tempra di studioso volto al fine che ho appena concisamente tratteggiato: sia pur, ovviamente, accorpendo, semplificando e schematizzando per rendere più plastici i concetti, ciò di cui preliminarmente chiedo venia, anzitutto all'amico Joaquín.

## *2. Il diritto al giusto processo giudiziale*

Quanto al primo stadio, aurorale unicamente nel senso che rappresenta il precipitato dell'analisi, di notevole finezza, dell'esperienza processuale penale conseguita nella Chiesa, specie negli anni susseguenti al Concilio Vaticano II, il sag-

---

il processo «come un binario di scorrimento, il cui asse è precisamente la ricerca della verità oggettiva ed il cui punto terminale è la retta amministrazione della giustizia».

<sup>2</sup> Su giudizio e processo mi sono ampiamente soffermata in G. BONI, *Il diritto del fedele al giudizio (can. 221, § 1 C.I.C.): verità e salus animarum*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii"*, Parte prima: i principi, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Città del Vaticano, 2007, p. 101 ss., sintetizzando ampiamente la dottrina al riguardo. Mi permetto l'autocitazione essenzialmente per due motivi: sia perché il saggio, nel suo sviluppo, era largamente tributario della speculazione di Joaquín Llobell, sia perché in esso si ritrovano menzionati i principali contributi di diritto processuale canonico sino ad allora pubblicati.

gio forse più consistente e impegnativo che ne condensa compiutamente la sostanza è quello edito nel volume intitolato *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*<sup>3</sup>, ove erano assemblati gli atti dell'omonimo convegno svoltosi nel marzo del 2004 presso la Pontificia Università della Santa Croce. Tale sostanza, invero, si desume in maniera palmaria dalla frase dell'*incipit* collegata e da coniugarsi con quella finale, le quali incastonano non solo il punto di partenza ma, a lungo, anche la stella polare che ha pilotato Llobell nelle sue indagini. Una stella polare – lo anticipo qui – che non si è eclissata, ma, nel corso del tempo, accollandosi il bagaglio pesante delle laboriose vicissitudini sperimentate dal diritto ecclesiale *in subiecta materia*, ha visto il graduale affiorare di ulteriori astri a illuminare il cammino. Sì che si è accesa una più composita costellazione al cui bagliore, non privo e anzi punteggiato di chiaroscuri, il canonista si è a poco a poco sintonizzato con quelle minute scansioni – spesso gremite di disagi e intralci – dei giudizi che possono condurre nella Chiesa alla comminazione di pene, fino a quelle più gravi, in maniera tuttavia sempre corrispondente a verità e giustizia.

Così, in apertura del suddetto saggio, l'Autore esplicita con perentorietà «la convinzione che il raggiungimento della giustizia nel singolo caso penale controverso si ottenga prevalentemente con l'esercizio della potestà giudiziaria, e che tale potestà debba conformare il proprio operato al diritto all'equo processo e alle sue esigenze naturali, formalizzate dallo “*ius gentium*”»<sup>4</sup>; per poi nell'epilogo della sua investigazione, e proprio in virtù di quanto in essa capillarmente focalizzato, ribadire con toni secchi e categorici: «Il processo giudiziario, il diritto all'equo processo, si dimostra quindi il mezzo più efficace che la cultura umana, anche con l'aiuto della luce della fede, offre alla comunità e all'autorità per ottenere il contemperamento tra gli interessi lesi del singolo e della società, e i drit-

---

<sup>3</sup> Cfr. *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. CITO, Milano, 2005.

<sup>4</sup> J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, cit., p. 65.

ti dell'imputato in ambito penale»<sup>5</sup>. Il diritto all'equo processo, pertanto, conquista tra le più gloriose della civiltà giuridica umana, si sovrappone potenzialmente, in una coincidenza pressoché del tutto calzante, con il processo giudiziario, tanto che il binomio virtualmente assurge quasi a una speculare sinonimia: anche e proprio *in Ecclesia*.

Nell'articolo sono quindi delucidati con acribia quei presupposti in presenza dei quali il giudizio, salvaguardando la persona accusata, può, con mezzi adeguati, mirare alla certezza morale quanto all'accertamento della verità, meta ultima da perseguire: una meta certo impervia ma giammai rinunciabile, componendo altresì simultaneamente il bene comune e i diritti dell'imputato. La discettazione, muovendo dalla distinzione tralatizia, sovente fraintesa ed esasperata<sup>6</sup>, tra principio accusatorio e principio inquisitorio, nell'ossequio di quello intrascredibile del *favor rei* ovvero altresì della presunzione d'innocenza, si diffonde, oltre che sulle cadenze in cui si articola il rispetto del capitale diritto di difesa, sull'indipendenza e terzietà del tribunale e la stabilità nell'ufficio di giudice, per trascorrere sulla pubblicità dell'accusa e il diritto dell'accusato di produrre prove a suo favore in un sistema di uguaglianza fra le parti e di contraddittorio, nonché sull'immediatezza, da un lato, e i limiti del processo scritto, ma anche i suoi vantaggi, dall'altro. Llobell s'inoltra, in seguito, sull'istruttoria *ex*

---

<sup>5</sup> J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 143.

<sup>6</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 110-111, sul «relativismo della "bontà" del sistema accusatorio su quello inquisitorio. In realtà, la storia del processo penale non è tanto quella della supremazia di un principio sull'altro (inquisitorio e accusatorio), quanto della varietà dei tentativi intesi a combinarne i caratteri. [...] /Comunque, nell'epoca moderna si sono succeduti i processi di tipo misto, in cui emerge il rispetto degli elementi essenziali del diritto all'equo processo: 1) diritto di accusa affidato ad un organo statale distinto dal giudice; 2) istruzione scritta e segreta, ma giudizio pubblico e orale; 3) possibilità della carcerazione preventiva; 4) libertà del giudice di assumere le prove. Infatti, i trattati internazionali stabiliscono come requisiti essenziali dell'equo processo: a) l'uguaglianza fra le parti, b) la conoscenza delle prove prodotte dalla controparte o *ex officio*, e c) la reale indipendenza del tribunale nei confronti delle parti».

*officio*, sulla libera valutazione delle prove, sul conseguimento della certezza morale e l'imprescindibile presenza della motivazione del provvedimento, per infine approdare al diritto al doppio grado di giurisdizione e alla possibilità di giungere celermente al giudicato senza estenuanti ed esiziali ritardi.

Sono, tutti, gangli giuridici di enorme densità, e l'abilità del canonista si esplica nel ritagliarli, con lama affilatissima e che nulla concede al superfluo, nel loro contenuto identificante: il quale, però, così asciugato e circoscritto, effetto poi di una secolare decantazione, non può essere ricusato e neppure corrosivo a costo di travolgere quell'equo processo che va invece preservato e anzi sempre più tonificato anche nella Chiesa. Sintetizzare brevemente i contenuti, come anticipato, farebbe torto al loro spessore di complessità scientifica e insieme di limpidezza espositiva: non potendo tra l'altro i saggi penalistici essere disgiunti dai numerosi altri dedicati ai connotati identitari del processo canonico in generale (e del diritto processuale canonico) e ai suoi fondamenti metafisici e teologici, nonché ai risvolti ecclesiali del medesimo<sup>7</sup>. Comunque, l'immagine del giudizio penale scaturente dall'incastro di tutte le tessere del variopinto mosaico, di un'innegabile potenza, è quella che si offre alla Chiesa come il traguardo da ottenere: foggiate dall'Autore senza utopistiche mitizzazioni, e dunque senza timore di manifestare con *parresia* perplessità e obiezioni su certe norme o prassi canoniche (ad esempio la nomina di giudici delegati deputati *ad casum*, l'eccezione al diritto di

---

<sup>7</sup> Particolarmente utili per una comprensione più piena del pensiero dell'Autore mi sembrano i saggi di J. LLOBELL, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, in *Il diritto ecclesiastico*, CVII, 1996, I, pp. 125-143; IDEM, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano, 1997, pp. 47-84; IDEM, *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di C.J. ERRÁZURIZ, L. NAVARRO, Milano, 2000, pp. 269-300; IDEM, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in «*Iustitia in caritate*». *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J.J. CONN, L. SABBARESE, Città del Vaticano, 2005, pp. 507-522.

conoscere l'identità del denunciante, talune restrizioni quanto all'intervento e alle attività degli avvocati ecc.) che ne ostacolano il raggiungimento.

Per contro, si tratta di un traguardo che la Chiesa non può fallire: anzitutto, *intra Ecclesiam*, per essere obbediente al mandato del suo Fondatore nella pulsione, mai declinabile, verso quella *veritas* che è Cristo stesso. Ma anche, *extra Ecclesiam*, affinché la Sposa di Cristo assurga a *speculum iustitiae* di fronte agli ordinamenti secolari, come la voce dei sommi Pontefici, specie quella stentorea di Giovanni Paolo II, ha proclamato<sup>8</sup>: non potendo affrancarsi o in qualche modo esonerarsi dalla tutela dei diritti cui vibratamente si sollecitano e pungolano le autorità statuali e internazionali, a scapito, altrimenti, della coerenza della sua testimonianza. Con questo non si sminuisce la specificità della lesione penalmente rilevante dei precipui interessi ecclesiali e la singolarità della reazione canonica, non del tutto riducibili alle logiche animanti le società politiche: anzi, delle peculiarità penalistiche intrinsecamente ecclesiali, per così dire, ma insieme di quelle che indelebilmente caratterizzano l'intero ordinamento canonico – sulle quali Llobell si sofferma abbondantemente<sup>9</sup> – il cultore del diritto processuale si fa responsabilmente carico, accentuan-

---

<sup>8</sup> Cfr. quanto riferisce J. LLOBELL, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, cit., p. 139 ss. Anche nel saggio *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, cit., p. 47 ss., l'Autore si occupa dei «molteplici contenuti giuridici dell'insegnamento di Giovanni Paolo II, in particolare quelli che possono essere rilevanti per il sistema ecclesiale di tutela dei diritti. Tale insegnamento esplicita vigorosamente il magistero del Concilio Vaticano II e pone alla canonistica l'appassionante sfida di concettualizzare in termini giuridici i notevoli e numerosi elementi di giustizia insiti nel magistero conciliare e pontificio. Detto compito è stato avviato dalle numerose leggi postconciliari (fra cui i codici latino ed orientale), dalla giurisprudenza e dalla dottrina dell'ultimo trentennio, ma resta ancora tanto da capire e da attuare».

<sup>9</sup> Cfr. quanto l'Autore efficacemente illustra in J. LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. CANOSA, Milano, 2000, p. 504, circa, ad esempio, l'applicazione canonica del principio del 'giudice naturale' e del diritto al doppio grado di giurisdizione in riferimento alla posizione del vescovo diocesano e del romano Pontefice;

done il valore. Senza tuttavia che quest'atipicità, traducendosi qui, tra l'altro – oltre che, *in apicibus*, nell'unitarietà del potere negli uffici con potestà ordinaria propria<sup>10</sup> –, nella riparazione dello scandalo e della giustizia essenzialmente tramite il pentimento e il ravvedimento dell'imputato (la cui accettazione della punizione è elemento integrante del suo stesso emendamento), nella pena come strumento di comunione, ovvero nella discrezionalità nell'applicazione della pena rimessa prudenzialmente nelle mani del buon pastore proteso alla salvezza del gregge, possa in alcun modo appannare, o, peggio, ripudiare il 'comune denominatore'<sup>11</sup> ovvero la matrice condivisa dei capisaldi dell'equo processo medesimo: finendo con ciò col misconoscere la «valenza soteriologica del rispetto dei principi della giustizia naturale»<sup>12</sup> sulla quale anche l'assise conciliare del XX secolo ha insistito senza titubanze e anzi con forza.

Il discorso, giuridicamente ineccepibile e del quale è impossibile riferire in poche righe senza impoverirlo, è corredato sempre da felici richiami alle fonti bibliche, segnatamente neotestamentarie, patristiche e della scolastica classica accortamente filtrate attraverso gli occhiali del sottile processualista. Il quale poi con disinvoltura evoca, in maniera mai pleonastica, lo *ius vetus* e la canonistica medievale e moderna, e spazia nell'intero 'patrimonio processualistico', pure in quello di ascendenza secolare: ostendendo come l'ignoranza al riguardo renderebbe il ragionamento precario, oltre che mutilo. Il pro-

---

ovvero anche all'unitarietà della potestà in riferimento alla separazione della potestà giudiziaria da quella amministrativa a livello degli organi vicari.

<sup>10</sup> Cfr. *infra*.

<sup>11</sup> Cfr. J. LLOBELL, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, cit., p. 125, ove tratta del «"comune denominatore" dell'istituto giuridico mirante a garantire l'operatività dell'ordinamento civile e canonico: il processo. Anche se il diritto e la giustizia non sono concetti di per sé "dialettici", la classica definizione di giustizia [...] comporta necessariamente, in questa vita, l'esercizio della potestà giudiziaria, diventando il *iudicium* (il processo) un istituto inscindibile e imprescindibile per l'attuazione del diritto e della giustizia». Cfr. anche IDEM, *L'efficace tutela dei diritti (can. 221): presupposto della giuridicità dell'ordinamento canonico*, in *Fidelium iura*, VIII, 1998, p. 229 ss.

<sup>12</sup> J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 68.



cedere argomentativo si nutre e sorregge, d'altro canto, degli insegnamenti specie pontifici che hanno, soprattutto in alcuni momenti topici, rischiarato l'orizzonte, dissolvendo le nebbie che si erano addensate.

Inoltre, come accennato, si disvelano gli ancoraggi di quello che gli anglosassoni denominano *due process law* nello *ius gentium* ovvero altresì nello *ius commune*, ma al fondo e ontologicamente nella *recta ratio*, nel diritto naturale «di cui la Chiesa è custode»<sup>13</sup>, irrorando una linfa vitale che scorre senza soluzione di continuità e che non può essere interrotta a costo di inaridirsi e spegnersi. È tale genesi unitaria a costituire la chiave di volta del giusto processo nella Chiesa: senza paventare diluizioni o contaminazioni dell'intrinseco nerbo dello *ius canonicum*, ma confortandolo e corroborandolo, perché la rivelazione soprannaturale non può non poggiarsi sulla natura delle cose<sup>14</sup>. Sono pagine, queste come quelle di altri numerosi saggi pure non attinenti direttamente al diritto processuale penale<sup>15</sup>, di un nitore anche epistemologico considerevole che meriterebbero di essere centellate e meditate. Special-

---

<sup>13</sup> J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 74.

<sup>14</sup> Le citazioni, anche magisteriali, a suffragio sarebbero sovrabbondanti. Ora mi limito a rimandare a J. RATZINGER, *Lectio doctoralis*, in *Per il diritto. Omaggio a Joseph Ratzinger e Sergio Cotta*, Torino, 2000, pp. 11-14. Scrive J. LLOBELL, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, cit., p. 137: «Il magistero ecclesiastico – custode e autorevole interprete della rivelazione – muove, tra le altre, da dette premesse per segnalare a tutti gli uomini – non escluse le loro comunità politiche – le esigenze etiche e giuridiche delle loro attività. In ogni modo, la decisa affermazione del valore positivo che hanno le realtà terrene per la Chiesa e per il suo ordinamento giuridico implica, come presupposto necessario, la piena assunzione degli elementi costitutivi della Chiesa (di ordine soprannaturale): che devono essere ricavati dalla teologia cattolica. Come ha segnalato Ocariz, “siamo agli antipodi di ogni naturalismo, anzi tutto ciò richiede il riconoscimento teorico e pratico del primato della grazia nell'economia dell'Incarnazione”».

<sup>15</sup> Cfr., ad esempio, J. LLOBELL, *Processo canonico ordinario*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, XV, Torino, 1997, p. 15 ss., segnatamente nel Capo I intitolato «Questioni epistemologiche previe sull'ordinamento della Chiesa e sul processo canonico»; e più ampiamente IDEM, *Note epistemologiche sul processo canonico*, in *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. BERTOLINO, S. GHERRO, G. LO CASTRO, Torino, 1996, pp. 274-291.

mente da parte di chi – a causa di «una sorta di “monofisismo soprannaturale” per cui la legge della Chiesa sarebbe soltanto una *ordinatio fidei*»<sup>16</sup> – contesta o comunque mette in crisi il carattere di autentica giuridicità del diritto ecclesiale – «né positivistica né analogica»<sup>17</sup> – : e finisce, così, auto-ghettizzando lo stesso cristianesimo con lo *ius canonicum*<sup>18</sup>, col troncare e precludere quel dialogo coi diritti statuali o sovranazionali e quella dialettica tra scienza canonistica e scienza giuridica secolare che solo possono germinare da un’idea basilare univoca del diritto come *ius quia iustum*. Un rapporto bidirezionale e solidale pluricentenario, che *ab origine* prende corpo e alimento da quella ‘vastità del *logos*’ sulla quale Benedetto XVI ha superbamente acceso i riflettori nella famosa *lectio magistralis* di Regensburg<sup>19</sup> e che è inscindibile dall’annuncio cristiano: oltre a essere stato straordinariamente fertile nei secoli, emblematicamente proprio quanto all’ambito del processo.

### 3. *Il ‘decalogo’ dei Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*

Il saggio succintamente epitomato, quasi una *summa* dei cardini su cui dovrebbe innervarsi il diritto processuale penale canonico, è da abbinare in particolare allo studio, di qualche

---

<sup>16</sup> J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell’imputato: il diritto all’equo processo*, cit., p. 75.

<sup>17</sup> J. LLOBELL, *L’efficace tutela dei diritti (can. 221): presupposto della giuridicità dell’ordinamento canonico*, cit., p. 262.

<sup>18</sup> È invece importante «mostrare come il cristianesimo non sia una dottrina culturalmente auto-ghettizzata, talmente trascendente e spirituale da misconoscere (o al meno non ritenere come *propri*) gli ideali di giustizia (pure ai livelli specializzati e tecnici specifici dei giuristi e, ancora di più, dei processualisti) che guidano l’impegno intellettuale e sociale dei giuristi»: J. LLOBELL, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, cit., p. 127.

<sup>19</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, Viaggio apostolico a München, Altötting e Regensburg, 9-14 settembre 2006, *Incontro con i rappresentanti della scienza, Discorso del Santo Padre*, Aula Magna dell’Università di Regensburg, martedì, 12 settembre 2006, consultabile online all’indirizzo [https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2006/september/documents/hf\\_ben-xvi\\_spe\\_20060912\\_university-regensburg.html](https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html). Per il discorso in lingua tedesca cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, XCVIII, 2006, pp. 728-739.

anno anteriore, sui *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant* definiti dal Sinodo dei Vescovi del 1967<sup>20</sup>: i quali, specie il sesto e prioritariamente il settimo (*De ordinanda procedura ad tuenda iura subiectiva*), sono considerati punti di riferimento obbligati e cruciali<sup>21</sup> per testare e misurare la contiguità e anzi l'ambita immedesimazione dello sviluppo normativo ecclesiale con la giustizia<sup>22</sup>. In questo studio, certo, l'angolo prospettico si configura notevolmente più esteso, ma esso si pone quale preludio e avvio del vaglio nel settore propriamente processualpenalistico. Entrambi – e altri saggi di questo periodo – sono scritti forgiati dall'appoggio entusiasta e senza incrinature, da parte di Llobell, degli orientamenti consacrati dall'assemblea sinodale e che rispecchiavano perfettamente quell'ideale dell'equo processo plasmato dalla fecondazione e dall'osmosi della tradizione della sapienza giuridica secolare con il portentoso e vivificante pensiero cristiano. Orientamenti trasfusi nella redazione del dettato del *Codex Iuris Canonici*<sup>23</sup> – e non solo nel can. 221 sancente l'effica-

---

<sup>20</sup> SINODO DEI VESCOVI, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, 7 ottobre 1967, in *Communicationes*, I, 1969, pp. 77-85. Cfr. J. LLOBELL, *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di "agire secondo ragione" nella riflessione ecclesiale*, in *Ius Ecclesiae*, XIX, 2007, specialmente p. 63 ss.

<sup>21</sup> Sui dieci principi approvati dal primo Sinodo dei Vescovi cfr. quanto J. LLOBELL sintetizzava nella voce *Processo canonico ordinario*, cit., pp. 21-22, ove anche rilevava: «In occasione della presentazione dei dieci principi, il presidente della commissione codificatrice insistette sulla loro radice, ossia il rispetto della dignità della persona umana, rispetto che acquista ulteriori motivazioni nella Chiesa poiché i fedeli sono stati incorporati soprannaturalmente a Cristo nel battesimo, derivandone particolari esigenze attinenti la giustizia commutativa e distributiva. L'appartenenza della struttura canonica del processo ai valori permanenti si evince inoltre dalla sostanziale uniformità normativa tra il c. dir. can. e il CCEO, uniformità che è reperibile solo nelle materie in cui vi sono limiti dogmatici (derivati dalla fede della Chiesa) o provenienti dalla "natura delle cose": queste non possono essere diversamente regolate se si vuole rispettare la loro essenza».

<sup>22</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, cit., pp. 501-546.

<sup>23</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, cit., p. 296 ss.

ce tutela dei diritti<sup>24</sup> –, oltre che ufficialmente incorporati, sia pur in maniera sfumata, nella sua *Prefazione*<sup>25</sup>: ma che, entrato questo in vigore, avrebbero assegnato alla dottrina la missione di monitorare e sindacare se le attuazioni del medesimo ovvero altresì le successive modifiche normative si mantenesero diuturnamente a essi conformi ovvero, sventuratamente, se ne divaricassero; nel tentativo, poi, giammai deponibile da parte dei cultori dello *ius Ecclesiae*, di congegnare e suggerire migliorie tecniche e affinamenti di procedure in modo che il diritto ecclesiale adempisse sempre più fedelmente l'ambizioso progetto commendatogli nella Chiesa postconciliare. Insomma, conclude l'Autore con piglio *tranchant* nello stesso torno di tempo, «Il diritto all'equo processo giudiziario appare [...] quale il mezzo che la cultura giuridica (secolare ed ecclesiale, sin dalle loro prime manifestazioni, e collegandosi al diritto naturale) considera assolutamente necessario per contemperare il bene comune e i diritti del singolo. [...] Ne deriva la necessità di rispettare fedelmente gli elementi essenziali del processo giudiziale, quali, ad es., la presunzione d'innocenza dell'accusato (nel processo penale o di altra natura), l'indipendenza del tribunale nei confronti dell'autorità che lo ha nominato (indipendenza che richiede abitualmente la stabilità nell'ufficio e un notevole grado di competenza tecnica), la pubblicità delle prove di accusa e il diritto dell'accusato di produrre prove a suo favore in un sistema di uguaglianza con la parte accusante, la motivazione del provvedimento giudiziario e il diritto al doppio grado di giurisdizione (ad impugnare la sentenza di prima istanza). /Detti istituti processuali hanno proprie esigenze essenziali di natura tecnica che non possono essere trascurate, perché, quantunque possano apparire formaliste e, persino, inutili, appartengono così fundamentalmen-

---

<sup>24</sup> Cfr. J. LLOBELL, *L'efficace tutela dei diritti (can. 221): presupposto della giuridicità dell'ordinamento canonico*, cit., pp. 227-267. Mi sono occupata ampiamente di questo canone in G. BONI, *Il diritto del fedele al giudizio (can. 221, § 1 C.I.C.): verità e salus animarum*, cit., pp. 79-184.

<sup>25</sup> Qualificati da GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 18 gennaio 1990, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXII, 1990, pp. 872-877, n. 3, come una «sorta di decalogo di principi fatti propri dal Legislatore».

te all'«ecosistema della tutela dei diritti» che danneggiare un istituto comporterebbe la distruzione dell'intero sistema, con gravi conseguenze sulla vita della Chiesa»<sup>26</sup>.

Per quanto qui preme, e proprio su impulso dell'«ottimistica fiducia della Commissione di codificazione»<sup>27</sup> e dei Padri sinodali riguardo al processo giudiziario»<sup>28</sup>, occorre adoperarsi *affinché* in primo luogo esso – invero in generale «elemento costitutivo del concetto di diritto soggettivo»<sup>29</sup> – si rinsaldasse come modello archetipico per l'inflizione di pene<sup>30</sup>: avendo d'altronde la compagine ecclesiale, per lo meno in molti luoghi, capacità, competenze, perizie e risorse per adottarlo<sup>31</sup>,

---

<sup>26</sup> J. LLOBELL, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, cit., pp. 521-522.

<sup>27</sup> Cfr. *Communicationes*, IX, 1977, p. 161: «*Redactio canonis talis est ut clare appareat praeferentia legislatoris pro via iudiciali*».

<sup>28</sup> J. LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, cit., p. 533.

<sup>29</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, cit., p. 503, ove si legge nella premessa: «la possibilità dell'accesso al processo giudiziario, cioè il diritto ad un provvedimento emesso da un organo materialmente e formalmente indipendente dal contraddittorio, la cosiddetta "terzietà giudiziaria", che applica la legge alla concreta fattispecie, con equità ma senza àmbiti di discrezionalità, appare come elemento costitutivo del concetto di diritto soggettivo, il cui concetto, in àmbito canonico, supera l'impostazione positivistica tipica di molti ordinamenti statuali».

<sup>30</sup> Nel saggio, pur non dedicato specificamente al diritto processuale penale, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, cit., pp. 79-80, J. LLOBELL asseriva incidentalmente ma recisamente: «taluni beni pubblici non sono disponibili neanche da parte dell'autorità (ad esempio la validità del vincolo matrimoniale *rato et consummato*) o, qualora l'autorità possa disporvi, il relativo provvedimento deve avere natura giudiziaria, non essendo consentita la via amministrativa, ad esempio per infliggere una pena perpetua "quia frequenter posset errare"».

<sup>31</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 143: «Il processo giudiziario richiede persone equilibrate, tecnicamente ben preparate e dedite alla loro funzione. Il sistema codiciale dei tribunali interdiocesani di prima e di seconda istanza specializzati in materia penale (cfr. cann. 1423 e 1439), consente a non poche conferenze episcopali (sicuramente a quelle dell'America del Nord e di molti Paesi dell'Europa) di poter espletare il processo giudiziale in tempi non superiori a quelli richiesti per la procedura amministrativa. Se la procedura è

e quindi dovendo anzitutto i preposti alle Chiese particolari sobbarcarsi virilmente dell'onere senza trasferirlo alla Santa Sede<sup>32</sup>. *Affinché*, poi, la via amministrativa, eventualmente e del tutto subordinatamente eletta – magari adducendo gli scogli dell'assetto giudiziario dei diritti nella Chiesa e la "penuria canonistica"<sup>33</sup> –, partecipasse però dei lineamenti essenziali del processo giudiziale medesimo quanto a tutela dei diritti, configurandosi quali «condizioni sostanziali della giustizia del provvedimento punitivo»<sup>34</sup>. *Affinché*, da ultimo, non essendo l'autorità ecclesiastica munita del carisma dell'infallibilità, la

---

stata rispettata, l'istruttoria fatta bene e la sentenza adeguatamente motivata, il giudizio in appello, presso il tribunale competente, potrà realizzarsi rapidamente. Nel frattempo, finché non si giungerà ad una sentenza diventata giudicata, il bene pubblico (la riparazione dello scandalo e della giustizia) sarà efficacemente protetto, qualora sia necessario, dalle incisive misure cautelari *ex can. 1722*».

<sup>32</sup> D'altronde l'Autore ha sempre sostenuto che «lo svolgimento del processo canonico è estremamente semplice se paragonato con quello civile, qualunque sia evidente la necessità dell'adeguata preparazione tecnica dei giudici» (J. LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, cit., p. 545).

<sup>33</sup> Dopo aver perorato con forza la valenza soteriologica ed ecclesiale dei «valori permanenti del processo», J. LLOBELL, *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, cit., pp. 298-300, conclude: «Comunque, a nessun canonista sfuggono le molteplici difficoltà che il sistema giudiziario di tutela dei diritti trova nella Chiesa. Forse quella principale è l'assenza di persone preparate, essendo la "prudenza giudiziaria" (la quale richiede un minimo di perizia teorica e pratica) presupposto dell'esercizio della relativa potestà, come segnalava Tommaso d'Aquino e la migliore dottrina decretalistica, la quale già aveva percepito la "specificità" del diritto canonico nei confronti di quello civile. Da detta "penuria canonistica" ne deriva l'applicazione della favola "della volpe e l'uva": perché sembra impossibile l'adempimento delle esigenze essenziali del processo, si nega la loro "bontà" con speciosi richiami alla "specificità dell'ordinamento canonico". Ne scaturisce l'impoverimento e l'incomprensione della tutela giudiziaria dei diritti, di cui sono manifestazione, ad es., l'"amministrativizzazione" del processo in tutti i suoi ambiti applicativi o la problematica riproposizione di istituti che sembravano definitivamente superati, come la dimissione *ex officio* dallo stato clericale. Per questi motivi, il lavoro di studio, di perfezionamento e di applicazione del processo giudiziario canonico aiuta a comprendere l'essenziale dimensione giuridica della Chiesa e, quindi, ha una profonda ed attuale valenza pastorale».

<sup>34</sup> J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 105.

via amministrativa rimanesse comunque «sottoposta al controllo giudiziario, almeno della legittimità del provvedimento, da parte di un tribunale indipendente»<sup>35</sup>. Da questo ben radicato ‘tripode’ si dipartono le esplorazioni processualpenalistiche di questi anni di Joaquín Llobell, ramificate in un ventaglio davvero policromo di saggi, ma tutte ad esso, infine, convergenti. Magnetizzate, cioè, verso una sempre migliore concretizzazione del paradigma del giusto processo quale meccanismo più adatto in vista dell’ostico equilibrio tra interessi lesi e diritti dell’imputato, nell’intima persuasione, suffragata dalle frequenti incursioni nei cicli storici e nelle passate sembianze del giudizio penale della Chiesa, che *omnia tempus habent*: e che il tempo ecclesiale sopraggiunto fosse gravido di promesse da mantenersi.

#### *4. Gli inaspettati cambiamenti della realtà ecclesiale*

Ma non sempre avviene ciò che ci attendiamo o sembra scontato: e, per esprimerci ancora con aforismi latini, improvvisamente può accadere che *Tempora mutantur* e che, inesorabilmente, *nos et mutamur in illis*: talora davvero in maniera vorticosa e traumatica. Infatti, specie nell’arco del primo decennio del terzo millennio, repentinamente e quasi febbrilmente la situazione ecclesiale si è trasformata per l’urgenza sempre più esigente di estirpare definitivamente il cancro della cosiddetta ‘pedofilia’: il quale è tragicamente apparso ben più diffuso e aggressivo di ogni più funesto sospetto. Non è ora il caso di rievocare circostanze prossime e remote, colpevoli negligen-

---

<sup>35</sup> J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell’imputato: il diritto all’equo processo*, cit., p. 105, essendo, continua l’Autore, «il contenzioso amministrativo “chiave di volta” del sistema della tutela dei diritti». Cfr. IDEM, *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*, in *La giustizia nell’attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. BAURA, J. CANOSA, Milano, 2006, pp. 211-273, ove si rinvencono un’esauriente presentazione degli elementi essenziali del contenzioso amministrativo, interessantissime considerazioni sulla «diversità fra la mentalità giudiziale e quella amministrativa», oltre a proposte *de iure condendo* circa i tribunali contenzioso-amministrativi.

ze interne – anche proprio nella celebrazione di giudizi penali e nell'irrogazione delle dovute sanzioni: Llobell parla addirittura di 'dimenticanza della legge processuale penale'<sup>36</sup> – e violente pressioni esterne, reiterati errori del passato e cortocircuiti di attriti e dissidi ancor oggi sussistenti. Certamente, di fronte alla calamitosa emergenza del momento il legislatore ecclesiale ha imboccato strade che, al fine di arrivare a una punizione oltremodo rapida e severa dei colpevoli, sono sembrate – sin da subito, e poi sempre più intensamente – comportare una qualche cessione rispetto alle garanzie assicurate dal giusto processo. In particolare – in nome di quella 'tolleranza zero' cui anche lo stesso Papa Francesco ha reiteratamente dichiarato di ispirarsi<sup>37</sup> sulle impronte dei suoi predecessori, già molto prima che egli ascendesse al soglio di Pietro – durante il pontificato di Giovanni Paolo II e, ancor più, di Benedetto XVI, come risaputo, si è avviata una stagione normativa frenetica e invero un poco scompaginata che ha investito soprattutto la repressione dei cosiddetti *delicta graviora*. Una stagione normativa prolungata, avviluppata e non scevra da incongruenze – come la non del tutto compiuta pubblicità dei provvedimenti normativi, con le difficoltà a ciò correlate – che non posso ovviamente

---

<sup>36</sup> J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 85; addirittura, talvolta, si rileva una dimenticanza 'istituzionale', dovuta altresì alla segretezza della normativa in passato: cfr. quanto si riferisce in IDEM, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, in *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. FRANCESCHI, M.Á. ORTIZ, Roma, 2015, pp. 82-83.

<sup>37</sup> Si veda, ad esempio, FRANCESCO, *Discorso ai membri della Pontificia Commissione per la tutela dei minori*, 21 settembre 2017, consultabile online all'indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va): «Pertanto oggi ribadisco ancora una volta che la Chiesa, a tutti i livelli, risponderà con l'applicazione delle misure più severe per tutti coloro che hanno tradito la propria chiamata e hanno abusato dei figli di Dio. Le misure disciplinari che le Chiese particolari hanno adottato si devono applicare a tutti coloro che lavorano nelle istituzioni della Chiesa. Tuttavia, la responsabilità primordiale è dei Vescovi, dei sacerdoti e dei religiosi, di quanti hanno ricevuto dal Signore la vocazione di offrire la loro vita al servizio, includendo la vigile protezione di tutti i bambini, giovani e adulti vulnerabili. Per questo motivo, la Chiesa irrevocabilmente e a tutti i livelli intende applicare contro l'abuso sessuale di minori il principio di "tolleranza zero"» (per il testo in lingua spagnola cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, CIX, 2017, pp. 989-991).



compendiare ora, essendo tra l'altro ampiamente scandagliata dalla dottrina: da Llobell medesimo in primo luogo. E che, si deve con franchezza constatare, ha, in un'escalation esponenziale, sbalordito e inquietato la scienza giuridica, incredula e inizialmente quasi sbigottita dinanzi alla progressiva flessione ed erosione delle garanzie del giusto processo sedimentatesi in quella procedura giudiziaria incardinata anzitutto presso le Chiese particolari verso cui la compagine ecclesiale postconciliare pareva avanzare senza alcun tentennamento.

Canonistica che peraltro, rinviato almeno momentaneamente lo studio del processo giudiziale penale 'architettato' dal *Codex Iuris Canonici* sulle orme dei richiamati *Principia*, non può che volgersi primariamente se non esclusivamente a tale prorompente plesso normativo. E questo sia perché i giudizi penali nella Chiesa erano nella quasi totalità – e con incremento viepiù consistente – concernenti *delicta reservata* alla cognizione della Congregazione per la dottrina della fede. Sia perché la comminazione di pene per comportamenti aberranti di chierici in numerosi casi non pareva più ottemperare alle norme incluse nella codificazione, con il moltiplicarsi, in particolare, dell'infissione della pena perpetua della dimissione dallo stato clericale eludendo, *contra Codicem* (can. 1342 § 2), il processo giudiziario: il quale ultimo risultava pressoché atrofizzato se non ibernato. Sia infine perché il Libro VI della codificazione stessa, *De sanctionibus in Ecclesia*, era oggetto, da tempo risalente già a un incarico commissionato da Benedetto XVI nel 2007 – e probabilmente proprio quale contraccolpo dello *shock* cagionato dall'inettitudine del diritto penale e processuale canonico avverso l'atrocità della pedofilia<sup>38</sup> –, di una globale riscrittura per mano del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, la quale sembrava non poter non coinvolgere in qualche modo la procedura penale, e dunque qualche cano-

---

<sup>38</sup> Scrive J. LLOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 75: «Come è ben noto, in seguito alla pubblicità di alcuni delitti di pedofilia da parte di chierici e alla condanna delle loro diocesi a cospicui risarcimenti dei danni delle vittime, l'ordinamento canonico postcodiciale ha subito modifiche molto profonde che, sembra, comporteranno la riforma del libro VI del CIC e di alcuni canoni del rispettivo libro VII sulla procedura penale».

ne (non marginale) del Libro VII. Tale novella codiciale, d'altronde, si è rivelata assai più ardua del previsto anche e proprio per l'inarrestabile movimento e fluidità dell'impianto normativo afferente alla sfera latamente penale, ovvero comunque concernente la sciagura degli abusi sessuali, di coscienza o di potere, sino ai ragguardevoli provvedimenti in materia di Papa Francesco, specie nel 2019<sup>39</sup>. Alla revisione della codificazione la dottrina non ha certo lesinato la sua cooperazione, con le barriere, peraltro, fissate dalla riservatezza degli schemi: ma si conveniva che altre fossero le impellenze dell'ora presente, da affrontare quasi prodromicamente a ogni riforma del Codice.

Non sta a me dar conto di come, dal *Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001 – «norma la cui genesi è stata travagliata (infatti, per modificare l'*Instructio* del 16 marzo 1962 ci son voluti quasi vent'anni dalla promulgazione del codice e tredici da quella della cost. ap. *Pastor bonus*)»<sup>40</sup> – si sia giunti, già nell'anno successivo, a stabilire deroghe al medesimo e a concedere facoltà speciali alla Congregazione per la dottrina della fede, fino agli emendamenti al *corpus* normativo con le *Normae de delictis Congregationi pro doctrina fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* del 21 maggio 2010<sup>41</sup>: ovvero anche alle altre norme speciali di procedura amministrativa penale e disciplinare 'accordate' ad alcune Congregazioni sempre con facoltà di irrogare pene perpetue come la dimissione

---

<sup>39</sup> Si veda quanto si riporterà nel prosieguo. Sulle ultime, accelerate, fasi dei lavori preparatori del nuovo Libro VI per tenere conto delle sopravvenute novità normative cfr. quanto riferiscono D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura del nuovo Libro VI del Codice come strumento della carità pastorale*, in *Periodica*, CX, 2021, segnatamente pp. 352-355, e, più estesamente, B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, 2021, p. 62 ss.

<sup>40</sup> J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 138.

<sup>41</sup> Trattando delle *Normae sui delicta reservata* Joaquín Llobell – e anch'io, tranne quando diversamente indicato – si riferisce a queste, risalenti appunto al 2010: come si registrerà in seguito, tale *Normae* sono state recentissimamente emendate.

dallo stato clericale<sup>42</sup>. Assiemando il, sia pur segmentato, *col-lage* se ne evince il dato indubbio che, attraverso questi cambiamenti in specie delle norme processuali del *Motu Proprio* giovanneo-paolino, il diritto penale extracodificiale della Chiesa è inceduto in maniera non affatto ipotizzabile e preconizzabile anche solo negli anni Novanta del secolo che abbiamo congedato. Con un risultato che si staglia con nettezza dinanzi ai nostri occhi e che ha persino implicato, a monte, un qualche mutamento nella visione stessa della potestà coattiva della Chiesa oltre che della procedura penale: sempre più concepita e organizzata quasi come intransigente ‘difesa sociale’ a protezione degli interessi lesi delle vittime e della collettività<sup>43</sup>.

Comunque sia e non potendo qui dilungarci in una panoramica sulle norme, come lo stesso Llobell senza alcuna remora ammette e come oramai risaputo, «È un fatto evidente che nella Chiesa si sia verificata una significativa “amministrativizzazione” del processo penale»<sup>44</sup>: quella via giudiziale

---

<sup>42</sup> Mi esonerò, eccedendo i limiti di questa trattazione, da una ricostruzione del quadro normativo con precisi riferimenti documentali e rinvio, per tutti, proprio alle opere di Joaquín Llobell.

<sup>43</sup> Osservava già nel 2005 J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., pp. 87-88: «Da alcuni anni [...] in importanti settori ecclesiali, la procedura penale è considerata prevalentemente non più come strumento di salvaguardia del singolo bensì come mezzo di tutela degli interessi lesi delle vittime e della collettività, come “difesa sociale”. Nel sottolineare la finalità comunitaria del processo, s'intende supplire in via surrogatoria e secondaria alla protezione dei diritti violati, difendere la società placando l'allarme suscitato dall'illecito penale, retribuire il danno cagionato alla comunità e prevenire la possibilità della reiterazione come strumento di dissuasione dal delitto. Il problema è che detta sottolineatura, di per sé giusta e pienamente condivisibile (la valutazione sulla riparazione dello scandalo per determinare la giusta pena è richiesta, infatti, non solo dal can. 1341, ma anche dai cann. 1328 § 2, 1344, 2°, 1347 § 2), sembra talvolta dimenticare che tale finalità può essere raggiunta spesso con il pentimento efficace del colpevole (motivo per il quale alcuni hanno considerato come “favorevole” il fatto di essere giustamente condannato). In qualche occasione, addirittura, sembrerebbe che l'autorità tenti di placare l'indignazione sociale (per il presunto delitto e per l'insufficiente tempestiva reazione dell'autorità) con la condanna dell'accusato, senza accertare adeguatamente se sia meritevole della pena».

<sup>44</sup> J. LLOBELL, *Brevi cenni prodromici sull'“amministrativizzazione” del processo penale canonico*, in *Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del*

ria, dunque, enfatizzata quale l'*optimum* cui ambire e, secondo le stesse codificazioni – in maniera ancora più accentuata da parte del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*<sup>45</sup> –, da privilegiarsi anche *in Ecclesia* e in cui Llobell aveva calo-

---

*Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio*, a cura di M. JĘDRASZEWSKY, J. SŁOWIŃSKY, Poznań, 2013, pp. 215-220.

<sup>45</sup> Come noto, il Codice per la Chiesa latina vieta la procedura amministrativa per le pene perpetue (cfr. can. 1342 § 2: per la nuova versione di questo canone si veda quanto si rileverà in seguito) e quello per le Chiese orientali prevede la via giudiziaria anche per la privazione dell'ufficio, per la sospensione *ultra annum*, ecc. (cfr. can. 1402 § 2, per il quale se a giudizio dell'autorità gravi cause si oppongono a fare un giudizio penale e le prove circa il delitto sono certe, il delitto può essere punito mediante decreto extragiudiziale a norma dei cann. 1486 e 1487, purché non si tratti di privazione di ufficio, di titolo, di insegne oppure di sospensione per oltre un anno, di riduzione a un grado inferiore, di deposizione, oppure di scomunica maggiore). Al proposito osservava, tra l'altro, J. LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, cit., pp. 543-545: «Questa diversità tra i due codici sull'obbligo del processo giudiziario, la preferenza della commissione giudicatrice per la via giudiziaria e altri motivi che adesso non è possibile considerare, ha comportato diverse confusioni, derivate, in qualche modo, l'una dall'altra. In primo luogo, alcuni ritengono che la privazione dell'ufficio sia una pena perpetua. Ma ciò non è esattamente vero se si considera il superamento del sistema beneficiale propiziato dal Concilio Vaticano II, di natura prevalentemente privatistica e patrimoniale, e la concettualizzazione ministeriale dell'ufficio nell'ambito dell'organizzazione pubblica, in diretta dipendenza dagli uffici capitali. Ne deriva la necessità di armonizzare l'intrinseca esigenza della stabilità nell'ufficio (cfr. can. 145) con quell'altra dell'utilità pastorale (cfr. cann. 190-196, 1740-1752), per cui si può ritenere che l'ordinamento canonico vigente abbia voluto evitare la collazione perpetua degli uffici non capitali, tranne in qualche caso eccezionale. In secondo luogo, si è verificata la confusione fra il concetto di pena perpetua, quale sarebbe la dimissione dallo stato clericale, con quello di causa sullo stato delle persone. Mentre, in realtà, non vi sarebbe alcuno stato personale che possa essere modificato penalmente; infatti, chi è stato dimesso dallo stato clericale continua ad essere chierico, quantunque abbia perso quasi tutti i diritti e alcuni degli obblighi derivanti. Questa seconda confusione comporterebbe l'applicazione al processo penale, al di là della perpetuità della pena, degli istituti tipici delle cause sullo stato delle persone, quali il non passaggio in giudicato e l'impugnazione della sentenza mediante la *nova causae propositio*. /Sudette confusioni fanno sì che il processo penale canonico appaia dinanzi a molti responsabili della tutela del bene pubblico come una strada senza fine e, quindi, inefficace per riparare lo scandalo, per ristabilire la giustizia e per promuovere l'emendamento dell'accusato, che sono le finalità delle pene canoniche (cfr. can. 1341)».

rosamente fatto assegnamento nella sua speculazione scientifica, pareva essersi dimostrata, alla prova pratica, del tutto inidonea a supportare la Chiesa nella sua lotta spietata contro gli abusi sessuali. Simmetricamente i pastori locali, deludendo le aspettative in essi riposte, erano stati largamente ed esecrabilmente inadempienti nell'assolvere le proprie incombenze punitive dinanzi a fattispecie con risvolti delittuosi: determinando la conseguente verticalizzazione romana delle procedure penali<sup>46</sup>. Parimenti, su versante parallelo, anche il controllo giudiziario della via amministrativa, originariamente salutato come giammai obliterabile proprio a scudo e incentivazione dei diritti dei fedeli, pare, come ancora appunterò, avviarsi verso un crepuscolo di primo acchito irreversibile. E tutto questo sembra avvenire quasi ineluttabilmente, nonostante gli allarmi suonati dalla dottrina già alle prime avvisaglie e le tenaci indicazioni all'uopo impartite da molti – e senza tregua da Llobell<sup>47</sup> – affinché questo *trend* si invertisse, riportando i procedimenti penali entro i binari appropriati. Il procedimento extragiudiziale, regolato dal *Codex Iuris Canonici* sostanzialmente in un solo canone (can. 1720), è divenuto prepotentemente l'attore protagonista della scena nella Chiesa, trattandosi con esso pressoché tutti i casi. Tanto quasi che si era vaticinata una catalizzazione verso questa procedura (o comunque una sua aumentata 'liberalizzazione') nella revisione in corso della codificazione vigente che, pur accantonando

---

<sup>46</sup> Rilevava J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 91: «D'altra parte, la mancanza della dovuta e della tempestiva correzione può portare a situazioni di disordine sociale talmente grave che non è più possibile tacere. In questi casi, non è infrequente voler risolvere urgentemente il problema, con una impostazione simile a chi non ha seminato la pianta al tempo opportuno e poi, avendo bisogno dei frutti, pretende di forzare la crescita senza lasciar trascorrere il tempo necessario. In detta situazione taluni vescovi possono pensare che al Papa è consentito tutto (anche non rispettare la natura delle cose) e, quindi, chiedere insistentemente e drammaticamente aiuto a Roma, senza voler accettare di prendersi le proprie responsabilità. In queste congiunture, talvolta si può giungere a decidere di applicare misure poco confacenti con la missione di padre e di pastore, nei confronti anche degli accusati».

<sup>47</sup> Cfr., ad esempio, J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 93 ss., p. 139 ss.

i divieti del Codice piano-benedettino<sup>48</sup>, aveva invece relegato la procedura penale amministrativa in secondo piano, ergendo avvedutamente il requisito, se non delle gravi cause e delle prove certe del delitto del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (can. 1402 § 2), della ricorrenza di *iustae causae* (can. 1342 § 1), e impedendo l'infissione o dichiarazione di pene perpetue con decreto extragiudiziale (can. 1342 § 2)<sup>49</sup>.

## 5. Procedura extragiudiziale e giusto processo

Potevano, queste inaspettate congiunture, segnare una ferale battuta d'arresto nella riflessione sinora rettilinea e consequenziale di Joaquín Llobell. Per converso, una fase inedita del lavoro canonistico dell'Autore doveva vararsi, la seconda stando alla mia proposta partizione. Una fase, contrariamente a ogni attesa, tutt'altro che di rigetto amareggiato per consigli rimasti inascoltati<sup>50</sup>, ovvero di nostalgico ripiegamento

---

<sup>48</sup> Come riassume J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, nella Rivista telematica «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», n. 14 del 2019, p. 11: «Il CIC del 1917 prevedeva la possibilità di adottare la procedura penale amministrativa invece di quella giudiziale "dummodo delictum certum sit" e soltanto per l'applicazione delle penitenze, dei rimedi penali e delle censure, in particolare per quella della sospensione *ex informata conscientia* (cfr. CIC 1917, cc. 1933 § 4, 2186-2194)». Nel saggio citato l'Autore dichiarava di avere avuto a disposizione l'ultimo schema del Libro VI, che poneva a confronto con i due schemi precedenti. Non è questa la sede neppure per sintetizzare le ponderate riflessioni dell'Autore sulle eventuali riforme della procedura amministrativa: né per prendere in esame nel dettaglio le opzioni cui il legislatore canonico è addivenuto nel 2021, come si riferirà più oltre.

<sup>49</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 107: «sembra che la procedura amministrativa diventerà ordinaria anche per infliggere pene perpetue, se ci sarà l'annunciata profonda modifica del diritto penale, sostantivo e procedurale: dell'intero libro VI (sulle sanzioni nella Chiesa) e di pochi ma incisivi canoni del processo penale (libro VII)»; come si constaterà, questo non è avvenuto.

<sup>50</sup> Cfr., ancora a titolo di esempio, J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., pp. 134-135, il quale, dopo aver illustrato l'importanza della motivazione del provvedimento, asseverava: «Invero, la possibilità dell'infissione della pena perpe-

nel vagheggiare ciò che doveva essere e non era stato: ma, ancora una volta e dando prova di una resilienza encomiabile, di indefesso impegno *pro bono Ecclesiae*.

Infatti, al cospetto di queste novellate procedure, l'atteggiamento di Joaquín Llobell non è stato quello di arroccarsi in una strenua difesa dei monolitici pilastri del giusto processo giudiziale, nella loro marmorea quintessenza, ignorando e prescindendo dalle opzioni che, nel frontale impatto con una realtà drammatica, l'autorità ecclesiastica, in specie quella suprema, aveva consapevolmente, e sovente dolorosamente, assunto. Di tale realtà, invece, con le sue contraddizioni e claudicanze, e anche con il suo tragico fardello di umana fragilità, il canonista sollecito del bene della Chiesa si fa carico. Senza cioè trincerarsi in un'opposizione accanita, alla fine del tutto sterile, dinanzi all'incontestabile tendenza a preferire la procedura amministrativa a quella giudiziaria<sup>51</sup> così come dinanzi ai sensibili cedimenti delle garanzie processuali, Llobell non ha pronunciato condanne circa il sopravvenuto regresso

---

tua in via amministrativa, l'"amministrativizzazione" della procedura giudiziale per i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede e il divieto del ricorso contenzioso-amministrativo contro il provvedimento punitivo, potrebbero affievolire notevolmente la funzione della motivazione, perché il provvedimento non sarà sottoposto ad un controllo giurisdizionale. Comunque, la motivazione della decisione amministrativa è necessaria a norma del can. 51, ma non *ad validitatem* come, invece, avviene in ambito giudiziale (cfr. can. 1622, 2°).

<sup>51</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., pp. 100-101, ove l'Autore così seccamente si esprimeva riportando la decisa posizione di un cardinale recentemente scomparso: «Grochowski, dopo lunghissima esperienza presso la Segnatura Apostolica in cui spesso il Supremo Tribunale ha dovuto pronunciarsi sull'eventuale violazione di legge *in decernendo* e *in procedendo*, considera, con una valutazione che condivido appieno, che l'applicazione delle pene perpetue, come la dimissione dallo stato clericale, in via amministrativa significa "un forte regresso in relazione a) al generale progresso compiuto, con il contributo del pensiero cristiano, in materia di applicazione delle pene; b) alla valorizzazione della dignità della persona umana e dei suoi diritti, da parte del Concilio Vaticano II; c) alla determinazione del Codice del 1983, affievolendo notevolmente anche la proclamazione dei diritti fondamentali in materia (cfr. can. 221); d) e pure alla tutela della giustizia e della carità, in quanto il processo amministrativo non dà più garanzie per arrivare alla certezza morale e al rispetto del diritto di difesa che quello giudiziario"».

in ordine alla tutela dei diritti o ha fulminato impassibilmente critiche distruttive. Al contrario la *pars construens* si è subito cementata come il cuore palpitante delle sue fatiche speculative: da una parte, costantemente intente a evidenziare quanto ci fosse di apprezzabile perché in armonia con il nocciolo duro del giusto processo. Eppure, dall'altra, senza mai cessare di individuare e di stigmatizzare quanto con esso si rivelasse insanabilmente contrastante: un'abdicazione alla critica, d'altronde, che renderebbe la scienza giuridica non più meritevole della sua preclara epopea millenaria e della sua inestinguibile funzione, *in Ecclesia*, di ausilio e pure di monito al legislatore in vista, appunto, del *bonum commune*.

Lo spartiacque è disegnato dal poderoso saggio, suddiviso in due parti e comparso sulla rivista *Archivio giuridico Filippo Serafini* nel 2012<sup>52</sup>: esso, a distanza di poco più di un decennio dai primi contributi che ho in precedenza recensito, suggella quella correzione di rotta, se vogliamo usare questa metafora, suscitata e quasi ingiunta, non senza ambascia e trepidazione, dall'andamento convulso degli eventi ecclesiali. Ancora nel 2007, invero, rinfrancato e quasi galvanizzato dalla prima allocuzione di Papa Ratzinger alla Rota romana, Llobell era tornato a esaltare il 'diritto e dovere al processo giudiziale nella Chiesa'<sup>53</sup>: si tratta, quanto in particolare al giu-

---

<sup>52</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, CCXXXII, 2012, Prima parte, pp. 165-224; Seconda parte, pp. 293-357. Si tratta della Relazione al «III Seminario dell'«Archivio Giuridico» su «Il Giusto Processo»», svoltosi a Roma nella Sala Giubileo della Libera Università Maria Ss.ma Assunta il 29 aprile 2011.

<sup>53</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di «agire secondo ragione» nella riflessione ecclesiale*, cit., p. 55, ove intitola il primo paragrafo, in continuità con le sue precedenti trattazioni, «Nuove considerazioni assiologiche sul diritto e sul dovere al processo giudiziale ispirate dal magistero di Benedetto XVI circa la necessità di «agire secondo ragione» nell'attività ecclesiale», e afferma che gli è parso utile «tornare a riflettere sull'essenzialità della tutela giudiziale dei diritti affinché l'ordinamento canonico sia giusto e, di conseguenza, utile servitore della missione redentrica della Chiesa».



dizio penale, di una parentesi, quasi un canto del cigno<sup>54</sup> che

---

<sup>54</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di "agire secondo ragione" nella riflessione ecclesiale*, cit., pp. 72-73, ove l'Autore tra l'altro osserva anche: «la quasi totalità dell'attività procedimentale ecclesiastica con un qualche aspetto di "contraddittorietà" riguarda casi di fedeli con particolari impegni ecclesiali (chierici, membri di istituti di vita consacrata, insegnanti, ecc.), la cui condotta ingiusta richiede, agli occhi della legittima autorità, l'adozione di qualche provvedimento disciplinare per tentare di rimediare ai problemi che il comportamento di dette persone pone al bene della propria diocesi, istituto, ecc. Detti fedeli "problematici" appaiono spesso come quelli che, oltre ai disagi arrecati alla loro comunità di appartenenza (disagi che hanno motivato l'iniziativa dell'autorità), cagionano un'ulteriore noia, quella del loro opporsi al provvedimento preso nei loro confronti, fino ad arrivare al competente dicastero della Curia Romana e, in seguito, al processo contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica, inasprando la situazione e provocando spese e ulteriori conflitti. È, quindi, comprensibile che le garanzie giuridiche poste a protezione degli accusati possano apparire come un ostacolo alla pace sociale e un pesante impegno per le rispettive autorità, già sovraccariche di lavoro pastorale. /In occasione dei gravi problemi suscitati da penosi delitti commessi da alcuni sacerdoti ed altre persone con mansioni ufficialmente ecclesiali, e delle norme promulgate al riguardo (universali e particolari), molto si è riflettuto sulla necessità di trovare il giusto equilibrio fra la tutela dei diritti del singolo e quelli della comunità da parte dei sacri pastori, cioè sul diritto-dovere al giusto processo». E stigmatizza: «non è giusto tentare di porre rimedio a questa negligenza e passività con una successiva ingiustizia di segno opposto: una sorta di aspra e frettolosa reazione (la cosiddetta "tolleranza zero" a scapito delle esigenze del diritto al giusto processo) che, talvolta, porta ad identificare, almeno di fatto, l'atto di accusa (in realtà, di mera denuncia, considerato che l'unico titolare dell'azione penale è l'ordinario del luogo e, a nome suo, il promotore di giustizia: cfr. cann. 1717-1721) con la condanna. Tale ingiusta impostazione vuole essere giustificata con il pretesto dell'anzidetta inefficacia delle procedure previste dalla legge (amministrative e giudiziarie) per riparare lo scandalo e l'ingiustizia. Comunque l'etica (naturale e cristiana) respinge il principio secondo cui "il fine giustifica i mezzi (illegittimi)"; «La non rara persuasione che siano richieste delle enormi difficoltà per avviare la procedura atta a proteggere efficacemente il bene della Chiesa e dei fedeli proviene primariamente dall'"orrore per ciò che non si conosce" e dalla titubanza nel rivolgersi alle persone competenti»; «La Chiesa si trova nel suo ventunesimo secolo di vita, e quindi, alla stregua del diritto veterotestamentario e di quello romano, si è posta il problema e ha trovato adeguate soluzioni per giungere ad un'equilibrata tutela dei diritti della comunità e del singolo da parte dei sacri pastori, pur con la consapevolezza che la perfetta giustizia non si realizzerà se non alla fine dei tempi»; concludendo con forza: «La condanna di un innocente, o il tollerare il danno del popolo di Dio perché non viene attuato il diritto-dovere al giusto processo, è una gra-

già prelude però a un cambio di passo. Non verrà certo sconfessata la «“convinzione personale” (cfr. *Rm* 14, 5) che non può esserci una società giusta in cui non sia operante la potestà giudiziaria, con i suoi elementi essenziali»<sup>55</sup>: ma, proprio con riguardo alle turbolente traversie disciplinari sperimentate dalla Chiesa, l'Autore aguzza il suo ingegno per una comprensione maggiormente 'realistica' e 'simpatica', secondo propriamente l'etimologia del vocabolo.

Come lo stesso ammette proprio nel 2012, egli aveva sospeso temporaneamente la sua elaborazione scientifica sul punto<sup>56</sup> in un intervallo di *break* nel quale unicamente «ascoltare, studiare, riflettere..., sul modo di rendere compatibili con le esigenze essenziali del giusto processo alcuni importantissimi provvedimenti normativi di Giovanni Paolo II, promossi dall'allora Card. Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede [...], successivamente confermati e sviluppati da Benedetto XVI, su diverse procedure penali, prevalentemente di natura amministrativa, presso la [Congregazione per la Dottrina della Fede], la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli [...] e la Congregazione per il Clero [...]»<sup>57</sup>. Infatti, lo si è appena notato, il «nuovo sistema di procedura penale»<sup>58</sup> insediatosi, rimpiazzando bruscamente quello anteriore, faceva vacillare alcune acquisizioni che pare-

---

vissima ingiustizia: quella dei pastori che agiscono da mercenari (cfr. *Gv* 10, 1-29)» (*ivi*, pp. 73-74).

<sup>55</sup> J. LLOBELL, *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di "agire secondo ragione" nella riflessione ecclesiale*, cit., p. 58.

<sup>56</sup> Cfr. anche J. LLOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., pp. 76-77: «Su queste tematiche, col prof. Davide Cito, abbiamo organizzato nel 2004 l'annuale convegno della nostra Facoltà. Dopo diversi anni di riflessione sulla questione senza particolari pubblicazioni al riguardo, ho avuto un lungo intervento (più di centoventi pagine) ad un convegno sul giusto processo organizzato dal prof. Giuseppe Dalla Torre». Ovviamente in quegli anni è proseguita fecondamente la produzione dell'Autore su altri aspetti del diritto processuale canonico.

<sup>57</sup> J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., pp. 167-168.

<sup>58</sup> J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 168.

vano oramai pacifiche e che in particolare Llobell aveva vastamente e ferreamente sostenuto. Eppure, proprio per questo, egli si avverte pungentemente provocato dalla metamorfosi della realtà ecclesiale e da essa si lascia docilmente guidare: rimettendosi con serenità alle determinazioni dei romani Pontefici per mondare la Chiesa dalla ‘sporcizia’ che la deturpa, secondo la celebre e vigorosa espressione di Benedetto XVI<sup>59</sup>. Si volge così a scorgerne la *rationabilitas*, dopo aver squarciato il velo della prima impressione: recependo e onorando così onestamente e lealmente l’invito a quel *sentire cum Ecclesia* nell’accogliere le leggi che il magistero assiduamente caldeggia<sup>60</sup>. Diviene quindi per il canonista non più procrastinabile superare ogni sconcerto iniziale<sup>61</sup> e volgersi con rinnovato slancio a «capire meglio, *in primis* personalmente, cosa implichi il giusto processo nella Chiesa (in particolare in materia penale e disciplinare), ma anche negli ordinamenti statali»<sup>62</sup>.

---

<sup>59</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 172: «è evidente che, in ultima analisi, l’ispiratore delle nuove norme è il Santo Padre Benedetto XVI».

<sup>60</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota romana*, 21 gennaio 2012, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIV, 2012, p. 105: «Occorre spirito di docilità per accogliere le leggi, cercando di studiare con onestà e dedizione la tradizione giuridica della Chiesa per potersi identificare con essa e anche con le disposizioni legali emanate dai Pastori, specialmente le leggi pontificie nonché il magistero su questioni canoniche, il quale è di per sé vincolante in ciò che insegna sul diritto. Solo in questo modo si potranno discernere i casi in cui le circostanze concrete esigono una soluzione equitativa per raggiungere la giustizia che la norma generale umana non ha potuto prevedere, e si sarà in grado di manifestare in spirito di comunione ciò che può servire a migliorare l’assetto legislativo».

<sup>61</sup> Esordisce J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 169: «Fra i primi motivi delle personali perplessità e della necessaria serena riflessione vi erano le profonde modifiche introdotte da Giovanni Paolo II, nel 2002 e 2003, alla normativa processuale giudiziaria per i *delicta graviora*, da egli stesso promulgata solo un anno prima con il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001», per poi illustrare l’evolvere del quadro normativo.

<sup>62</sup> J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 168.

Pertanto, senza abiurare quanto in passato professato<sup>63</sup>, egli depone però ogni pregiudizio, anche grazie a un'intelligente ermeneutica di alcuni incisivi precedenti normativi *in Ecclesia* in precedenza sottovalutati e che invece aiutano a proseguire nel viaggio senza soluzioni di continuità: così si spiegano i sondaggi e gli *excursus* assai istruttivi su quadranti appunto della normativa canonica sovente non percepiti appieno dalla *communis opinio*, i quali in particolare attestano la persuasione già in precedenza acquistata da parte del legislatore canonico che talune procedure amministrative siano sufficienti per garantire la giustizia del provvedimento disciplinare, nel rispetto del diritto di difesa<sup>64</sup>.

Llobell rivede e smorza l'assolutezza dell'equiparazione fra processo giudiziale e giusto processo di cui in precedenza era stato paladino, così come l'univocità e insostituibilità del diritto al processo giudiziale per proteggere qualsivoglia rapporto giuridico ecclesiale. Egli confluisce quindi con coloro – a capofila dei quali Joseph Aloisius Ratzinger sin da quando era prefetto della Congregazione per la dottrina della fede – secondo il cui parere, nell'implementazione, forse troppo meccanica se non esacerbata, del sesto e settimo principio direttivo per la revisione del Codice non si fosse soppesata appieno l'effettiva

---

<sup>63</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 171, ove, dopo aver sintetizzato il mutamento della normativa in materia, l'Autore asserisce: «Questa ed altre disposizioni mi sembravano difficilmente compatibili col diritto al giusto processo, fino al parziale ripensamento della problematica maturato con l'invito del caro Direttore dell'*Archivio Giuridico* a tenere questa relazione, benché il sottoscritto nutra alcune perplessità e continui a ritenere, assieme alla tradizione canonica sin dai suoi inizi, la grande convenienza del processo giudiziale che, come ogni opera umana, sempre può essere perfezionato, in particolare, per essere adeguato alle mutevoli condizioni culturali e sociali».

<sup>64</sup> Cfr. l'*excursus* sulla competenza disciplinare delle Congregazioni nel sistema in particolare della Costituzione Apostolica *Sapienti consilio* del 29 giugno 1908 e nel vigente Regolamento della Commissione Disciplinare della Curia romana in J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 300 ss. Cfr. anche IDEM, *Brevi cenni prodromici sull'"amministrativizzazione" del processo penale canonico*, cit., p. 218 ss., ove ancora si sofferma sulla «complessa tensione fra la separazione e l'unitarietà della potestà nell'ambito dei dicasteri vicari del Romano Pontefice».

realtà ecclesiale in un ‘mimetismo civilistico’<sup>65</sup> esageratamente pedissequo allo *specimen* fornito dagli ordinamenti secolari. Si erano quindi allestite tecniche e garanzie non del tutto bilanciate rispetto alla medesima<sup>66</sup>, rivelatesi poi un impedimento paralizzante, dimentico, oltre che della funzione anche retributiva della pena, segnatamente della tutela del popolo di Dio e della reintegrazione della giustizia: esse, pertanto, andavano alleggerite, sfoltite, snellite, insieme alla ‘relativizzazione’ dei suddetti *Principia*, scalzati dal loro scranno di perenne ‘decalogo’<sup>67</sup>.

I saggi di Llobell ritmano eloquentemente le tappe di questa graduale, direi teleologica, presa di coscienza, attraverso la quale lentamente giunge all’intuizione, poi conclusione ponderata secondo cui «a certe condizioni [...] l’imposizione di pene, anche perpetue, in via amministrativa può soddisfare le condizioni essenziali del giusto processo: la pubblicità delle accuse e delle prove con il diritto a contraddirle, la motivazione del provvedimento, il diritto di impugnare la decisione dinanzi a un’autorità sostanzialmente diversa dalla precedente (il drit-

---

<sup>65</sup> Secondo un’espressione dello stesso J. LLOBELL, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, cit.

<sup>66</sup> Joaquín Llobell cita al proposito segnatamente il saggio di J.I. ARRIETA, *L’influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, in *La civiltà cattolica*, CLXI, 2010, IV, pp. 430-440 ([http://www.vatican.va/resources/resources\\_arrieta-20101204\\_it.html](http://www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101204_it.html)); versione più breve con un titolo diverso, *Il cardinale Ratzinger e la revisione del sistema penale canonico. Un ruolo determinante*, in *L’Osservatore Romano*, 2 dicembre 2010: [http://www.vatican.va/resources/resources\\_arrieta-20101202\\_it.html](http://www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_it.html)).

<sup>67</sup> J. LLOBELL, *Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica*, cit., pp. 19-20, ammette: «dall’approfondimento degli elementi essenziali del giusto processo nella Chiesa emerge che la canonistica postconciliare, in particolare coloro che (come me) si sono occupati prioritariamente del sistema per la tutela dei diritti, forse hanno avuto un’accettazione acritica nei confronti dei Principi per la riforma del CIC del 1917 approvati nel 1967 dal primo Sinodo dei Vescovi, come se non potessero essere in qualche modo contraddetti o, almeno, relativizzati. Per capire l’influsso di detta impostazione dottrinale, non solo sulla *communis opinio doctorum* ma anche sul magistero pontificio, basti ricordare che S. Giovanni Paolo II li chiamò “il decalogo” ai quali il nuovo Codice doveva adeguarsi».

to al doppio grado di giurisdizione), ecc.)<sup>68</sup>. Insomma, anche il procedimento amministrativo penale – forse più agevolmente ancora di quello matrimoniale col quale viene istituito un utile paragone<sup>69</sup> – può attingere la ‘verità vera’, il ‘giusto giudizio’, transitandosi «dalla discrezionalità amministrativa alla verità amministrativamente dichiarabile»<sup>70</sup>: in questo senso la decisione finale dell’autorità che afferma o nega la responsabilità è e deve immancabilmente essere meramente dichiarativa, spogliata appunto da ogni discrezionalità o potestà costitutiva, in deferenza al *favor veritatis* giammai vulnerabile.

## 6. *Dentro le procedure amministrative*

E proprio all’accurata e circostanziata delineazione di queste asserzioni, con tutti i loro corollari e ripercussioni, sono volte le successive trattazioni che il Nostro rivolge al tema, inoltrandosi nelle procedure che si sono superiormente definite senza alcuna preconcepita diffidenza avverso la reiezione o emarginazione del processo giudiziale, per infine inferire e quasi certificare: «le diverse norme pontificie di procedura penale amministrativa che, modificando i disposti codicia-

---

<sup>68</sup> J. LLOBELL, *Brevi cenni prodromici sull’“amministrativizzazione” del processo penale canonico*, cit., p. 220.

<sup>69</sup> Si tratta di un paragone sviluppato in diversi saggi: cfr., ad esempio, J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 297 ss., ove anche afferma con riferimento alla procedura penale: «Ne scaturisce che, purché sia veramente garantito il diritto di difesa all’accusato, l’Ordinario del luogo potrà conoscere la “verità vera” in modo più agevole che nelle cause di nullità del matrimonio»; IDEM, *Brevi cenni prodromici sull’“amministrativizzazione” del processo penale canonico*, cit., p. 217 ss. L’Autore si sofferma altresì su una «fattispecie di dichiarazione della nullità del matrimonio in cui è riscontrabile una logica di “amministrativizzazione”: quella di competenza della Segnatura Apostolica “*in casibus, qui accuratorem disquisitionem vel investigationem non exigant*”. Questa possibilità, poco conosciuta ed applicata, è stata divulgata dalla DC art. 5 § 2 e, successivamente, dall’art. 118 della *lex propria* della Segnatura Apostolica» (*ivi*, p. 217).

<sup>70</sup> J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 295.

li, permettono l'imposizione di pene perpetue da parte di diversi dicasteri della Curia Romana prevedono istituti atti al reale rispetto del diritto di difesa delle vittime del delitto e dell'accusato»<sup>71</sup>. L'economia di queste annotazioni e soprattutto la viva preoccupazione di sottrarre smalto e immiserire testi che spiccano per il rigore e la chiarezza, mi esimono anche dal provare a sunteggiarli: solo vorrei ancora indugiare su quell'irto crinale, nel quale l'Autore si destreggia, fra l'enucleazione e l'estimazione dei riverberi positivi della normativa ecclesiale extracodificiale, da una parte, e lo sforzo propositivo teso a ricondurre, dall'altra, le procedure amministrative entro l'alveo del giusto processo, con l'indomita, a tratti accorata, resistenza su alcuni, residuali, baluardi che non possono essere derelitti.

Per un versante, quindi, Llobell anzitutto 'razionalizza' l'antinomia tra la centralizzazione normativa processuale e penale e la difformità delle procedure scaturente dai provvedimenti pontifici dei primordi del terzo millennio, così come la scelta superiore, difficile e sicuramente sofferta, di trascurare i 'mezzi ordinari' previsti dal *Codex Iuris Canonici* per restaurare la disciplina ecclesiastica infranta. Ancora, e sempre con riferimento alla dualità procedurale e dunque alla procedura penale amministrativa, 'legittima' la specificità dell'accentramento ecclesiale della triplice potestà di governo nei titolari degli uffici capitali – il romano Pontefice e il vescovo diocesano – *ex iure divino* e quindi la titolarità di quella giudiziaria non affatto puramente 'decorativa' ma del tutto 'operativa'<sup>72</sup>. 'Razionalizza' e 'legittima' nel senso che ne discopre compiutamente la *ratio in Ecclesia*, lumeggiandone le appendici, non senza rivedere con umiltà, appunto con 'spirito di docilità', le sue anteriori riserve e addolcendo alcuni precedenti inflessibili verdetti su talune estrinsecazioni dell'amministrativizzazione del sistema<sup>73</sup>: specie sulla terzietà del giudicante.

---

<sup>71</sup> J. LLOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 107.

<sup>72</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 7 ss.

<sup>73</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 203 ss.: «e devo riconosce-

Elogia, poi, come, pur tra non poche complicazioni, sia svaporato quell'alone di segretezza che circondava in precedenza la normativa sui delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede e che ha allungato la sua ombra, almeno parzialmente, sino al *Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* e alle rettifiche degli anni 2002 e 2003. Oramai dileguatosi, è sopravvenuta una pubblicità ufficiale addirittura digitale<sup>74</sup>, benché Llobell non taccia le lacune da colmare sul testo, ancora non disponibile, di alcune facoltà speciali<sup>75</sup>: ciò cui andrebbe correttamente posto riparo, stante che «La pubblicazione delle Facoltà speciali e delle relative norme procedurali, anziché un uso riservato delle medesime, oltre a consentire suggerimenti perfettivi da parte della dottrina, ha un'evidente utilità per le autorità del rispettivo dicastero: quella di dover rendere palese la *rationabilitas* nel modo di applicare tali provvedimenti»<sup>76</sup>.

Non desiste così dal sottolineare le problematiche insorgenti da un'irrituale produzione e promulgazione delle norme proprio in questo campo, involventi tutt'altro che inezie o, peggio,

---

re che mi sorprendo di essere arrivato a tale conclusione che, comunque, non implica la rinuncia del sistema giudiziale canonico alla tutela del diritto» (*ivi*, pp. 203-204).

<sup>74</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 190 ss.; IDEM, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., pp. 84-85: «Da allora è molto cambiata l'impostazione della Santa Sede sulla riservatezza riguardante la normativa penale e, non di rado, anche la sua applicazione. Infatti, oltre ad aver ampiamente filtrato alla stampa la notizia delle modifiche senza qualche rimostranza, la Santa Sede, dal 12 aprile 2010 fino al presente (5-IX-2013), ha una sezione della propria *homepage* intitolata "Abuso sui minori. La risposta della Chiesa" dove si possono trovare numerosi interventi del Santo Padre Benedetto XVI, norme, documenti vari, provvedimenti singolari ecc. sull'argomento».

<sup>75</sup> Cfr., ad esempio, J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 197; IDEM, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 90, specie sulle difficoltà di rintracciare il testo delle facoltà speciali della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli. In tutti i saggi dell'Autore si rinviene – come richiede una corretta metodologia scientifica – un'accuratissima e puntigliosa ricostruzione delle fonti documentali da cui si trae la normativa.

<sup>76</sup> J. LLOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 91.



deviazioni giuspositivistiche, ma istanze di giustizia<sup>77</sup>: eppure, deposta ogni rigidità e dogmatismo dinanzi all'elasticità promulgativa<sup>78</sup> canonica, è pragmaticamente indotto ad asserverare che «ciò che alla fine conta è la reale conoscenza della norma e la certezza sul fatto che corrisponda alla volontà del legislatore»<sup>79</sup>, essendo oltremodo sicuro che le norme siano sta-

---

<sup>77</sup> Quanto al difficilmente ricostruibile quadro normativo anteriore al *Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* cfr. quanto J. LLOBELL osservava nel saggio della fine degli anni Novanta intitolato *Sulla promulgazione delle norme processuali proprie della Congregazione per la dottrina della fede in materia penale*, in *Ius Ecclesiae*, IX, 1997, pp. 289-301, ove anche rilevava: «Per avere qualche notizia su quali siano le norme proprie si deve far ricorso a raccolte legislative private o a notizie offerte dalla dottrina. Considerando il principio di legalità penale e, ancora prima, lo stesso concetto di legge, non può non suscitare qualche perplessità che per poter identificare la legge processuale sui delitti riservati alla Congregazione (e per identificare quali siano tali «*delicta graviora*» e l'ambito della riserva) si debba fare ricorso alla dottrina» (*ivi*, p. 294). Per concludere: «I modi di «promulgare» la legge, specie quella di natura penale, seguiti dalla Congregazione per la dottrina della fede in passato – fino al 1962, cioè all'inizio del Concilio Vaticano II – potrebbero non essere sufficientemente rispettosi del concetto di legge o perlomeno di alcuni suoi elementi essenziali. Infatti, il lavoro di «archeologia legislativa» può risultare affascinante per ricomporre il testo di un «senatoconsulto romano» a partire dalle opere dei giuristi classici o dai reperti archeologici, ma tutto ciò non sembra proponibile se si vuole conoscere la legge vigente, nella quale sono indicati sia le modalità della riserva sia il termine di prescrizione dell'azione penale. Diversamente, mancherebbe la «*regula et mensura*» che deve essere indicata nella promulgazione, secondo la definizione di legge di Tommaso d'Aquino. [...] oggi sarebbe opportuno un intervento legislativo che indicasse con chiarezza i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, il loro speciale termine di prescrizione, se devono essere trattati secondo qualche legge processuale specifica (che dovrebbe essere promulgata sugli *Acta Apostolicae Sedis*), l'uniformità (o meno) fra il diritto latino e orientale, la posizione dei tribunali periferici (di prima e di seconda istanza) su tali delitti e leggi, ecc.» (*ivi*, rispettivamente p. 299, p. 300).

<sup>78</sup> Espressione usata da J. LLOBELL nell'articolo intitolato *Circa i motivi del M.p. «Mitis iudex» e il suo inserimento nel sistema delle fonti*, in *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di H. FRANCESCHI, M.Á. ORTIZ, Roma, 2017, p. 26.

<sup>79</sup> J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 189, il quale asserisce nella pagina successiva che comunque una «nullità non sembra proponibile per le norme penali (sostantive e processuali) oggetto di queste considerazioni attesa la volontà del Santo Padre di legiferare con i contenuti riscontrabili in detti prov-

te volute «in prima persona da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI»<sup>80</sup>.

Addirittura, su alcuni profili non nasconde la propria compiaciuta condivisione: come per l'abbandono, già da parte del *Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, del principio canonico secondo cui la decisione di seconda istanza difforme da quella di prima istanza non diventa giudicato<sup>81</sup>; abrogazione del diritto alla doppia conforme che da tempo Llobell patrocinava sia da accludere al diritto universale per tutti i processi non riguardanti lo stato delle persone, tra cui appunto quelli penali<sup>82</sup>. Si è congegnato un sistema davvero pregevole per giungere tempestivamente al giudicato e condannare chi lo merita, scongiurando lungaggini e ostruzionismi, pur senza coartare e comprimere l'inalienabile diritto di difesa<sup>83</sup>. L'agili-

---

vedimenti, a prescindere dalle formalità richieste per la loro promulgazione»; cfr. anche *ivi*, p. 194.

<sup>80</sup> J. LLOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 81.

<sup>81</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 88, in cui per converso si osserva: «Secondo il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* (30-IV-2001, art. 23, n. 4) e le *Normae de delictis CDF reservatis* (21-V-2010, art. 28, n. 4), la decisione di seconda istanza diventa giudicato materiale a prescindere dalla sua conformità con il provvedimento di prima istanza, sia in via giudiziale che amministrativa. Tuttavia, non sono certo se un tale "giudicato" (che vieterebbe il diritto al ricorso alla "Feria IV" della CDF) si dia qualora la decisione amministrativa di "seconda istanza" sia stata emessa da un organo diocesano delegato dalla CDF, benché sarei favorevole a rispondere affermativamente».

<sup>82</sup> Cfr., ad esempio, quanto si argomentava in J. LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, cit., pp. 545-546, illustrando disagi, perplessità e complicazioni cui l'applicazione di tale principio dava luogo, e concludendo: «sarebbe più confacente con i *Principia* e, soprattutto, più giusto affermare che, nelle cause non riguardanti lo stato delle persone, la sentenza di appello diventa giudicato, al di là della sua conformità con la sentenza di prima istanza». Cfr. anche l'ampia trattazione nel saggio *Sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione dell'azione penale*, in *Ius Ecclesiae*, XXV, 2013, pp. 641-662, ove si conclude: «Questa equa abrogazione del diritto alla doppia sentenza conforme [nelle cause penali sui *delicta graviora*: N.d.A.] potrebbe essere estesa dal legislatore ad ogni sentenza penale» (*ivi*, p. 656).

<sup>83</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 342. Il diritto alla doppia sentenza conforme permette l'appello al turno superiore sempre che non si sia giunti appunto a tale doppia sentenza conforme, conformità che non è garan-

tà e la speditezza, infatti, sono reclamate dal giusto processo, ma non certo a detrimento dell'acclaramento della verità: l'adagio *quam primum salva iustitia* (cfr. can. 1453) è tutt'altro che un banale e vacuo ritornello.

Llobell si accinge poi a vivisezionare come attraverso il rispetto di certe condizioni quanto meno minimali, quelle tassativamente richieste *ex natura rei*, le procedure *extra Codicem*, con il rilassamento delle garanzie della difesa e della legalità penale<sup>84</sup> che comportano, possano non cagionare uno stridente e insopportabile *vulnus* al giusto processo: sfrondando quest'ultimo da quanto in esso è contingente e dipendente dalla cultura giuridica predominante in un dato periodo, per farne risaltare unicamente il portato permanente. Non è questa la sede per una rassegna, fatalmente epidermica: ma certo è ammirevole la meticolosità della disamina, che non disdegna di ricorrere all'analogia con ipotesi (in evenienze gravissime) riscontrate pure negli ordinamenti secolari. Così come va plaudita la trasparenza della visuale, che non indulge certo a edulcorazioni e irenismi, ma neppure cede ad agnosticismi antropologici o etici ovvero a pessimismi gnoseologici o comun-

---

tita nel processo penale neanche dopo la sentenza di terza istanza: tale sistema rende oggettivamente complesso e inefficace il processo giudiziale penale e quindi diventa comprensibile la preferenza verso la procedura penale amministrativa: «Per questi motivi, il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, modificò incisivamente questi aspetti del processo giudiziale penale proprio per renderlo più efficace nel condannare chi lo merita, tutelando il diritto di difesa della vittima e della società, senza smarrire comunque le garanzie del diritto di difesa in favore dell'accusato. Infatti, limitando i riferimenti alla normativa vigente che, in questa materia non ha modificato la legge del *motu proprio*, oltre al fatto che la sentenza di seconda istanza diventa giudicato a prescindere dalla conformità con quella di prima istanza (cfr. CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 28 n. 1), in grado di appello il promotore di giustizia della CDF può introdurre un nuovo capo di accusa sul quale il tribunale giudicherà *tamquam in prima instantia* (cfr. art. 23), corrispondendo l'appello per detto capo ad un turno superiore della medesima CDF».

<sup>84</sup> Quanto a certe facoltà speciali, sulla «modifica del principio di legalità [...] più profonda che non quella prevista dal can. 1399 giacché questa peculiare norma canonica, nel prevedere solo pene indeterminate, vieta le pene perpetue (cfr. can. 1349)» cfr. J. LOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 93.

que a disfattismi di sorta, poiché l'aderenza alla crudezza del peccato e della fallibilità umana non si separa mai dalla prospettiva escatologica, salvifica e redentrice<sup>85</sup>. Con questa fattiva attitudine Llobell 'anatomizza' e 'disseziona' nella procedura amministrativa quelle modalità con cui si può e si deve preservare, con una costante polarizzazione – anche parentetica – tra l'essere e il dover essere, l'inviolabile diritto di difesa dell'accusato e il contraddittorio per addivenire a quel giusto giudizio nel quale risplenda la verità: esse, non essendo in alcun modo espressione di pletorico formalismo, non possono essere indebitamente sacrificate in nessuna procedura.

Infatti, allorquando individua qualche carenza e qualche impaccio della via amministrativa che potrebbero mortificare quella virtuosamente 'riguadagnata' eufonia con il giusto processo, e dunque qualche aggiustamento in concreto fosse augurabile, Llobell non si perita di additarlo. Non arretra così nel rivendicare come «il diritto a conoscere l'identità del denunciante, l'oggetto preciso della denuncia e le relative prove, e a contraddirle non può mancare in ogni processo giusto (giudiziale o amministrativo)»<sup>86</sup>, dovendosi rimediare laddove sia calpestato: quindi prospetta, ancora una volta e con dovizia di ragioni a convalida, le modalità per il tramite delle quali esso possa materializzarsi in alcune cause su *delicta graviora* – quelli contro la santità del sacramento della penitenza –, comunicando all'accusato il nome del denunciante senza porre in pericolo il sigillo sacramentale (o la suscettibilità delle vittime)<sup>87</sup>; ovvero attribuendo allo stesso il diritto a parla-

---

<sup>85</sup> Cfr. quanto, sia pur concisamente, J. LLOBELL osservava nella voce *Processo canonico ordinario*, cit., p. 17 ss.

<sup>86</sup> J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 310. Si vedano le profonde riflessioni contenute nel saggio *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, cit., p. 276 ss., in particolare a proposito della rilevanza giuridica del mistero del Verbo incarnato e del concetto di 'unità di vita' nelle loro conseguenze sul processo.

<sup>87</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 95: «questo affievolimento del diritto di difesa permesso dall'art. 24 § 1 delle *Normae de delictis CDF reservatis*, 21-V-2010, è indipendente dal fatto che si se-

re per ultimo, nella via giudiziale ma non meno nella via amministrativa<sup>88</sup>.

Anche sul diritto dell'accusato all'assistenza dell'avvocato<sup>89</sup> non è possibile scendere a compromessi o patteggiamenti, nel senso che esso deve essere impreteribilmente assicurato, malgrado il silenzio della legge, anche codiciale, quanto a tutte le procedure penali amministrative<sup>90</sup>: la sua complementarietà, di più, la sua stretta inerenza al giusto processo lo rende un bastione che non dovrebbe essere espugnato e che anzi, asserisce Llobell, dovrebbe ricevere solenne ratifica entro il testo del can. 1720 del *Codex Iuris Canonici* che allora era ancora

---

gua la via amministrativa o quella giudiziale, essendo applicabile ad entrambe». Si conferma sostanzialmente la disciplina ma si aggiunge significativamente un riferimento alla garanzia del diritto di difesa dell'accusato nelle nuove norme del 2021 di cui riferirò più avanti (art. 4 § 2).

<sup>88</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 314: «Il diritto dell'imputato a parlare per ultimo nel processo penale giudiziale (cfr. can. 1725) è manifestazione del *favor rei*. Nella procedura amministrativa tale intervento immediatamente previo alla decisione garantirebbe la conoscenza da parte dell'accusato o del suo patrono di tutte le prove contro di lui e, di conseguenza, la possibilità di contraddirle. [...] /Non sembrerebbe garantismo formalista sostenere la necessità di tutte queste manifestazioni del diritto di difesa anche nella procedura penale amministrativa. Infatti, il rispetto del diritto di difesa, senza attenuanti, è garantito dalle *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, anche quando nel processo giudiziale è stata violata la legge da parte del tribunale inferiore (cfr. art. 18) e quando è stata adoperata la via amministrativa (cfr. art. 21 § 2 n. 2)».

<sup>89</sup> Sul patrocino legale e la sua importanza il Nostro si è molto soffermato: cfr. J. LLOBELL, *Lo «ius postulandi» e i patroni*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1988, pp. 185-202; IDEM, *Avvocati e procuratori nel processo canonico di nullità matrimoniale*, in *Apollinaris*, LXI, 1988, pp. 779-806; IDEM, *Il patrocino forense e la «concezione istituzionale» del processo canonico*, in *Il processo matrimoniale canonico*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Città del Vaticano, 1994<sup>2</sup>, pp. 439-478; IDEM, *Le parti, la capacità processuale e i patroni nell'ordinamento canonico*, in *Ius Ecclesiae*, XII, 2000, pp. 69-97; IDEM, *I patroni stabili e i diritti-doveri degli avvocati*, *ivi*, XIII, 2001, pp. 71-91.

<sup>90</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 325 ss.; IDEM, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 102 ss., distinguendo tra le varie procedure. Su questo punto ci sono state rilevanti novità nelle nuove norme del 2021 di cui riferirò in seguito.

oggetto di ripensamento<sup>91</sup>. Ed egualmente, chi decide la causa in via amministrativa, nonostante il suo maggior coinvolgimento personale nella concreta vicenda penale<sup>92</sup>, deve avere la possibilità e la capacità, anche tecnica, apprezzando liberamente accuse e difese attraverso le prove accampate, di formarsi quella certezza morale circa il fatto esteriore e l'interna colpevolezza, concettualizzata e ben istoriata dal magistero pontificio<sup>93</sup>: parimenti qui esattamente intesa e senza insidiose scorciatoie. Neppure si può soprassedere sulla motivazione: la quale dispiegando anzitutto *coram* accusato e *coram* accusatore l'itinerario intellettuale che ha condotto alla *moralis certitudo* (sulla *quaestio iuris* e sulla *quaestio facti*) *coram propria conscientia decidentis*, è indispensabile – almeno dalla legislazione postconciliare in avanti – in ogni procedura penale sia giudiziale sia amministrativa, seppur in talune di queste ultime «in modo mediato ma efficiente»<sup>94</sup>. D'altronde la

---

<sup>91</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., pp. 29-30.

<sup>92</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 330: «in campo giudiziario è meglio garantito il fatto che il provvedimento decisorio sia fondato su una vera certezza morale, perché il giudice è meno coinvolto personalmente nella concreta vicenda penale che non l'autorità amministrativa, la quale ha deciso di avviare l'indagine previa (nella quale la vigente normativa consente di applicare le forti misure cautelari previste dal can. 1722) e la procedura punitiva»; IDEM, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 104 ss.

<sup>93</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 35 ss. Sulla 'oggettiva soggettività' della certezza morale particolarmente efficaci le riflessioni contenute nel saggio *Verità e giudicato. La riformulazione del concetto di appello canonico*, in *Verità e definitività della sentenza canonica*, Città del Vaticano, 1997, p. 30 ss.

<sup>94</sup> J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 332, il quale peraltro in seguito aggiunge: «Invero, il divieto del ricorso contenzioso amministrativo – secondo l'art. 27 delle *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010 – o l'impossibilità del medesimo, qualora il provvedimento sia del Santo Padre, come nelle diverse fattispecie delle Facoltà speciali della CEP e della CPC e in quelle di dimissione dallo stato clericale in via amministrativa collegate con la dispensa dall'obbligo del celibato presso la CDF (*Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 21 § 2 n. 2), potrebbe affievolire notevolmente la funzione della motivazione, perché il provvedimento non sarà sottoposto ad un controllo giurisdizionale. Il problema si potrebbe considerare sostanzialmente risolto qua-

suasività della motivazione, e dunque l'interiore acconsentimento alla punizione, potrebbero influire non poco sulla *salus animae* del peccatore<sup>95</sup>.

Ancora, è vero che, sin da quando era stata introdotta da una 'modifica normativa extravagante'<sup>96</sup>, l'Autore ha perseverato nel riprovare il riferimento alla sola Feria IV della Congregazione per la dottrina della fede delle richieste di revoca e ricorsi contro provvedimenti amministrativi dello stesso dicastero, *remoto quovis ulteriore recursu de quo in art. 123 Constit. Apost. Pastor bonus*, reputando che «Questo endogeno e limitato sistema di impugnazione amministrativa del prov-

---

lora il provvedimento della fase diocesana (o quello iniziale presso la CDF se la Congregazione ha avocato a sé la causa "in primo grado" o "se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione": *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, artt. 16 e 17) fosse considerato una "prima istanza", purché – visto che la motivazione della decisione amministrativa è necessaria a norma del can. 51, ma non *ad validitatem* come, invece, avviene in ambito giudiziale (cfr. can. 1622 n. 2) – sia riconosciuta dalla prassi (e forse della riforma della procedura penale amministrativa del CIC) la necessità di una adeguata motivazione del provvedimento amministrativo penale, affinché non vi sia una lesione sostanziale del diritto di difesa dell'accusato» (*ivi*, pp. 332-333).

<sup>95</sup> Cfr. quanto J. LLOBELL argomenta in particolare nel saggio *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*, cit., *passim*.

<sup>96</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 140. Come noto l'art. 27 delle *Normae de gravioribus delictis* stabiliva: 'Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all'art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*' – l'art. 24 delle nuove norme del 2021, di cui si riferirà più oltre, sancisce: '§1. Contro gli atti amministrativi singolari della Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, il Promotore di Giustizia del Dicastero e l'accusato hanno il diritto di presentare ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla medesima Congregazione, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all'art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*. /§2. L'accusato, per la presentazione del ricorso di cui al § 1 deve, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, avvalersi sempre di un Avvocato che sia un fedele, munito di apposito mandato e provvisto di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico. /§3. Il ricorso di cui al §1, ai fini della sua ammissibilità, deve indicare con chiarezza il *petitum* e contenere le motivazioni *in iure* e *in facto* sulle quali si basa' –.

vedimento della Congregazione implica un significativo affievolimento del diritto al doppio grado di giurisdizione riguardo alla più radicale pena nei confronti di un chierico, quella della dimissione dallo stato clericale»<sup>97</sup>. Tuttavia, al cospetto dell'apparentemente irretrattabile conferma del diniego di accesso al controllo giudiziario, Llobell non si arena nella fronda, ma si volge a propugnare come anche in questo caso possa essere «pure garantito il diritto al doppio grado di giurisdizione (*lato sensu*), benché sia escluso il contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica»<sup>98</sup>. E si intrattiene al riguardo, con incrollabile solerzia verso la salvaguardia del diritto di difesa, sulla composizione degli organi giudicanti e sulla presenza e le funzioni del promotore di giustizia<sup>99</sup>, sulla ripartizione degli uffici tra Feria VI e Feria IV<sup>100</sup> in modo

---

<sup>97</sup> J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 139, ove l'Autore prosegue, anche nella pagina successiva: «Detta situazione di lesione del diritto all'equo processo desta non poche perplessità».

<sup>98</sup> J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 217.

<sup>99</sup> Cfr. peraltro più in generale J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 33 ss.: «Per promuovere l'imparzialità dell'organo decidente, oltre alla costituzione del tribunale (possibilmente vicario), sarebbe molto utile la presenza del promotore di giustizia nella procedura amministrativa, essendo assolutamente necessaria, *ad validitatem*, nel processo giudiziale (cfr. cc. 1430, 1721, 1724, 1727 § 2). La natura dell'intervento sarebbe diversa: come parte attrice nel processo giudiziale e a tutela del bene pubblico *pro rei veritate* (cfr. c. 1430) ma comunque accusante, nella procedura amministrativa, in modo per certi versi analogo alla mansione del promotore di giustizia presso la Segnatura Apostolica». Cfr. pure alcune osservazioni, relativamente alle cause sui *delicta graviora*, svolte a p. 56 ss., ovvero anche in IDEM, *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della "Feria IV" della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Ius Ecclesiae*, XXVII, 2015, p. 211.

<sup>100</sup> Così «Presso la "Feria IV" l'ufficio di Relatore (cfr. RGCR art. 115 § 1) dovrà essere affidato a chi non sia intervenuto nella causa in quanto membro della "Feria VI", in applicazione delle esigenze del diritto all'appello giudiziale che non possono non essere rispettate anche nel ricorso gerarchico amministrativo, in applicazione del buon senso nonché dell'*aequitas canonica*: "Chi è intervenuto in una causa come giudice, promotore di giustizia, difensore del vincolo, procuratore, avvocato, teste o perito, non può in seguito validamente definire la stessa causa in altra istanza come giudice o svolgere in essa la fun-



che l'organo 'superiore' sia diverso da quello che ha emanato il provvedimento impugnato, sul diritto poi di proporre nuove prove e di servirsi dell'assistenza di un avvocato di fiducia<sup>101</sup>, ovvero anche sulla delega della potestà *ad casum*, che l'*aequitas canonica* rende «molto opportuno, forse necessario, di affidare ad un collegio»<sup>102</sup>, stante la trascendenza, per la vita dell'accusato ma anche per la responsabilità del decidente, della decisione da emettere.

Alcune delle sue apprensioni al riguardo sono state, sia pur in parte, placate dal *Rescriptum ex audientia SS.mi* che nel 2014 ha istituito un Collegio all'interno della Congregazione per la dottrina della fede<sup>103</sup> proprio per l'esame di ricorsi, il quale può essere formato da persone (cardinali o vescovi) –

---

zione di assessore” (can. 1447). Tale norma potrebbe rendere opportuna l'astensione del Prefetto e del Segretario della CDF nella decisione del ricorso da parte della “Feria IV” qualora siano intervenuti presso la “Feria VI” nell'adottare il provvedimento impugnato»: J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 339.

<sup>101</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della “Feria IV” della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., p. 197; IDEM, *Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica*, cit., p. 42. Cambiamenti sul punto, come già accennato, sono stati introdotti nelle nuove norme del 2021.

<sup>102</sup> J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 340. Cfr. IDEM, *Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica*, cit., pp. 38-39, ove tratta della delega *ad casum* come manifestazione dell'“amministrativizzazione” del sistema: «Detta manifestazione di “degiurisdizionalizzazione” è particolarmente forte nel caso della delega per una sola causa, *ad casum*, come era previsto a livello diocesano dall'istr. “Crimen sollicitationis” del 1962, il cui art. 5 stabiliva che il giudice unico fosse delegato abitualmente per una sola causa, benché potesse esserlo per successive. Un sistema simile è vigente presso la CDF nelle cause sui *delicta graviora*, il quale “deve comunque escludere ogni parvenza di mancanza di indipendenza dei giudici nominati non stabilmente”».

<sup>103</sup> Cfr. “*Rescriptum ex audientia SS.mi*” sulla istituzione di un Collegio, all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede, per l'esame dei ricorsi di ecclesiastici per i *delicta graviora*, 3 novembre 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVI, 2014, pp. 885-886: «il Collegio è un'istanza di cui la Sessione Ordinaria (Feria IV) della Congregazione si dota per una maggiore efficienza nell'esame dei ricorsi di cui all'art. 27 SST, senza che vengano modificate le sue competenze in materia così come stabilite dal medesimo art. 27 SST».

esperte di diritto<sup>104</sup> – anche esterne al dicastero<sup>105</sup>, in modo, distinguendo i membri delle diverse istanze, da meglio assicurare l'imparzialità del giudizio e un diritto al doppio grado di giurisdizione non fittizio: la minuziosa esegesi di tale Rescritto è un ulteriore pregiato apporto di Llobell al diritto processuale penale<sup>106</sup>. Egli, in un paragrafo beneauguratamente intitolato «Verso un rafforzamento dell'indipendenza della “Feria IV” nei confronti del Congresso»<sup>107</sup>, ispeziona palmo a palmo i meandri di una causa su *delicta graviora* riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, specie *l'iter* nella procedura extragiudiziale. La falsariga seguita permanentemente in sottofondo è quella della sempre più piena consonanza alle colonne portanti del giusto processo: per cui anche il provvedimento pontificio del 2014 è scrutato e decodificato da Llobell secondo quest'ottica positiva, ad essa ascrivendo la

---

<sup>104</sup> Lo ipotizzava J. LLOBELL, *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della “Feria IV” della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., p. 209, benché il Rescritto *ex audientia Sanctissimi* non ne accennasse. Il *Regolamento dello Speciale Collegio Giudicante istituito per l'esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede*, firmato dal segretario di Stato e datato 1° ottobre 2018, approvato *de mandato Summi Pontificis ad triennium*, è ora consultabile *online* sulla pagina ufficiale della Congregazione. Si afferma nella premessa del medesimo: «I membri di questo Collegio, contrassegnati da preparazione ed esperienza canonistica e dogmatica, sono nominati dal Sommo Pontefice, al quale spetta anche la nomina del Presidente di detto Collegio».

<sup>105</sup> Cfr. “*Rescriptum ex audientia SS.mi*” sulla istituzione di un Collegio, *all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede, per l'esame dei ricorsi di ecclesiastici per i delicta graviora*, 3 novembre 2014, cit., p. 886: «è istituito all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede uno speciale Collegio, formato da sette Cardinali o Vescovi, che possono essere sia membri del Dicastero, sia esterni ad esso. [...] il Presidente e i membri di detto Collegio sono nominati dal Papa».

<sup>106</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della “Feria IV” della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., pp. 192-213; l'Autore riprende il tema in *Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica*, cit., p. 43 ss.

<sup>107</sup> J. LLOBELL, *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della “Feria IV” della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., p. 199.

prefigurata valorizzazione del nuovo Collegio sia nella via amministrativa sia in quella giudiziale<sup>108</sup>, pur senza dissimulare le difficoltà ancora sussistenti, ad esempio nella concertazione delle differenti competenze<sup>109</sup>.

Per converso, su altro versante, ogni accomodamento appare forzato e implausibile, quindi non viabile: e non per sofismi e ossessive pignolerie da accademici, ma perché a repentaglio c'è proprio la possibilità di pervenire a un giudizio giusto. Così, nonostante Llobell stimi l'esercizio delle facoltà speciali da parte delle Congregazioni per l'evangelizzazione dei popoli e per il clero<sup>110</sup>, nel loro progrediente strutturarsi procedurale

---

<sup>108</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 55: «il fatto che i componenti del nuovo "Collegio" possano essere membri esterni al Dicastero e che il Presidente, nominato dal Papa come gli altri integranti del Collegio, non debba essere uno dei "Superiori" della Congregazione (cfr. Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014, nn. 1 e 2), fa pensare (quantunque il Rescritto "ex audientia Sanctissimi" non vi accenni) a persone esperte in diritto e che garantiscono la distinzione fra i membri delle diverse istanze presso la CDF e, di conseguenza, la loro imparzialità. Difatti, tale terzietà non è formalmente tutelata quando coloro che, essendo membri della "Feria IV", fanno parte anche del Congresso della CDF (il Prefetto, il Segretario e il Segretario Aggiunto), ateso che facilmente saranno stati implicati sin dall'introduzione della causa presso la CDF ex art. 16 delle "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, e, almeno indirettamente, anche dal primo provvedimento sul merito presso la CDF, quello poi impugnato presso la "Feria IV"». L'Autore si sofferma in seguito sulla competenza in via amministrativa e sulla competenza in via giudiziale del nuovo Collegio.

<sup>109</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della "Feria IV" della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., p. 212-213; IDEM, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 55, p. 58. L'Autore dichiarava che varie questioni avrebbero potuto essere affrontate dal Regolamento interno che avrebbe determinato le modalità operative del Collegio, annunciato dal Rescritto *ex audientia Sanctissimi* del 3 novembre 2014: il suddetto Regolamento, come già annotato, è datato 1° ottobre 2018.

<sup>110</sup> Invero, come osserva J. LLOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 88, vi sarebbe anche la competenza della Congregazione per le Chiese orientali: «La competenza amministrativa sui delitti commessi da chierici e non riservati alla CDF è distribuita fra la CEP, la CPC e la Congregazione per le Chiese orientali. Non avendo notizie su quest'ultima, esamineremo [...] le facoltà concesse da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI per imporre pene in via amministrativa, anche quelle che, essendo perpetue come

come partitamente ricostruito, non più aprioristicamente antinomico alla verifica della griglia dei più duttili parametri del giusto processo, non si attenua però la sua avversione nei confronti dell'approvazione del Papa (possibile, come noto, anche in alcune fattispecie di cui alle *Normae de gravioribus delictis* del 2010)<sup>111</sup> delle decisioni amministrative di natura penale – «malgrado siano “di prima istanza”»<sup>112</sup> – per i davvero macroscopici inconvenienti da essa discendenti. Tale approvazione, infatti, mina in qualche modo l'indipendenza giudiziale, snerva la funzione della motivazione, ma soprattutto, essendo i provvedimenti del Papa inimpugnabili (can. 333 § 3, 1405 § 2, 1629 n. 1), priva gli interessati di quel diritto al doppio grado di giurisdizione allignato inamovibilmente nello *ius gentium* e nel diritto naturale, ma pure nella parabola storica del diritto ecclesiale e nella migliore dottrina canonistica, con addentellati granitici e non inficiabili: facendo poi gravare sul successore di Pietro il peso di provvedimenti odiosi, col renderlo eventualmente responsabile dell'ingiustizia della dimissione dallo stato clericale. Perciò Llobell, su questo punto, continua in maniera tetragona – non senza piantare, sia pur con cautela, qualche ‘paletto’ garantistico<sup>113</sup> – a perorare la conve-

---

la dimissione dallo stato clericale, sono riservate dal CIC alla via giudiziale (cfr. can. 1342 § 2)».

<sup>111</sup> Cfr. l'art. 21 § 2 n. 2 delle *Normae* del 21 maggio 2010; ma si veda pure l'art. 26 (ove si fa riferimento anche ai casi di particolare gravità di delitti *contra fidem*) delle norme del 2021 cui si farà riferimento in seguito.

<sup>112</sup> J. LLOBELL, *Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica*, cit., p. 40.

<sup>113</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., pp. 335-336: «in tali fattispecie, i diversi atti dei Vescovi diocesani e delle Congregazioni della Curia Romana hanno soltanto natura istruttoria e consultiva. Comunque, tali atti motivano l'esercizio della potestà del Santo Padre e quindi formano parte essenziale del provvedimento stesso e possono condizionare l'intrinseca validità della decisione del Papa (cfr. can. 124 § 1) – benché non possa essere impugnata –, perché il suo libero esercizio della potestà (cfr. can. 331) non consente tuttavia decisioni la cui genesi non garantisca sufficientemente la giustizia del provvedimento [...]. /Questa particolare collaborazione con l'esercizio della suprema potestà del Papa implica uno speciale onere per le persone degli organi competenti dei Dicasteri della Curia Romana. In questo contesto il termine “Membro” (*stricto sensu*) di un dicastero ha un significato ben preciso: “i Membri pro-

nienza di non implicare il Santo Padre nei disposti sanzionatori di competenza dei dicasteri della Curia romana, nel solco d'altronde della tradizione. Per questo egli raccomanda che finalmente si dissoci e si scinda la dispensa dall'obbligo del celibato, concessa unicamente dal romano Pontefice, dal provvedimento sulla condotta delittuosa o gravemente scandalosa<sup>114</sup>: la prima rilasciata senza dilazioni in seguito alla dimissione dallo stato clericale, notificata all'interessato congiuntamente al provvedimento penale ma come decisioni di due autori diversi<sup>115</sup>.

---

priamente detti di una Congregazione sono Cardinali e Vescovi" (PB art. 3 § 3). Comunque, la decisione di chiedere al Santo Padre il provvedimento conclusivo corrisponderà normalmente al Congresso del Dicastero (cfr. RGCR, artt. 118 e 119, a) che dovrà giungere alla certezza morale sia sulla giustizia della decisione disciplinare, sia, successivamente, della dispensa dall'obbligo del celibato (cfr. can. 1608 § 4).

<sup>114</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Prima parte, cit., p. 218: «Non tanto condivisibile appare [...] che la dispensa dal celibato renda necessario l'intervento del Papa per approvare, in un'unica decisione, anche il provvedimento sulla condotta delittuosa o gravemente scandalosa. Da detto unico provvedimento ne deriva l'inimpugnabilità dell'intera decisione e, inoltre, rende responsabile il Romano Pontefice dell'eventuale ingiustizia della dimissione dallo stato clericale, mentre la sola dispensa dal celibato, di per sé, non potrebbe essere ingiusta poiché non "impone" il matrimonio né vieta di vivere il celibato nel futuro. Perciò, sembra opportuno distinguere entrambi i provvedimenti benché quello del Papa sul celibato sia preso in seguito a quello della dimissione, senza dilazioni, e notificato congiuntamente all'interessato, quantunque come due decisioni di autori diversi». E aggiunge in IDEM, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., pp. 316-317: «Qualora l'accusato sia stato dimesso dallo stato clericale ingiustamente, trattandosi di un provvedimento formalmente suggellato dall'autorità del Papa [...], non è possibile alcun ricorso. Comunque, l'interessato sempre potrà far presente al Santo Padre i motivi per cui ritiene ingiusta la dimissione dallo stato clericale, attraverso i sempre più numerosi mezzi di efficace comunicazione riservata (evidentemente non mi riferisco a far conoscere la questione ai *mass media*). La mia personale esperienza indica che, quando la rimostranza ha il minimo necessario *fumus boni iuris* (cfr. CIC can. 1417), la Segreteria di Stato attiva sempre i canali giuridici opportuni, affinché si possa verificare se il provvedimento, formalmente attribuito al Santo Padre, sia ingiusto perché fondato su prove non atte a rappresentare efficacemente la verità ed in tale fattispecie, provvedere a modificarlo *pro rei veritate*».

<sup>115</sup> J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 43.

Una durezza sul punto, quella di Llobell, con le ragioni inconfutabili su cui si innesta, che meriterebbe di essere coltivata e coraggiosamente imitata di fronte a una soverchia dilatazione *de facto* dell'approvazione in forma specifica del romano Pontefice, persino sancita in recenti testi normativi come automaticamente richiesta per tutte le decisioni assunte da una Congregazione<sup>116</sup>. Una deriva tra l'altro inscrivibile in quell'odierna e deplorabile inclinazione verso un crescente e deprecabile «esautoramento [...] da ampi ambiti di giustizia ecclesiale»<sup>117</sup> del Supremo Tribunale della Segnatura Aposto-

---

<sup>116</sup> Mi riferisco al seguente documento normativo: CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Cor Orans, Istruzione applicativa della Costituzione Apostolica "Vultum Dei quaerere" sulla vita contemplativa femminile*, 1° aprile 2018, disponibile sul sito *internet* della Santa Sede (edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018; cfr. anche *Acta Apostolicae Sedis*, CX, 2018, pp. 814-864). Si legge nelle *Disposizioni finali*: «Le decisioni che, dopo opportuna consultazione e previa trattazione nel Congresso del Dicastero, saranno prese da questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica nei confronti di un monastero di monache relative all'indizione di una visita apostolica, al commissariamento, alla sospensione dell'autonomia e alla soppressione di un monastero, saranno mensilmente presentate al Romano Pontefice per l'approvazione in forma specifica». Sul punto mi permetto di rinviare ai rilievi critici avanzati nella mia ultima monografia: G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Modena, 2021 (volume *open access*), p. 181 ss., con indicazioni di ulteriore letteratura.

<sup>117</sup> G.P. MONTINI, *L'approvazione in forma specifica di un atto impugnato*, in *Periodica*, CVII, 2018, pp. 70-71: «sarebbe oggi già una meta da proporre che la stessa approvazione in forma specifica fosse chiesta *ad normam iuris* e poi – raggiunto questo obiettivo – fosse chiesta secondo lo spirito della medesima normativa nonché dell'istituto giuridico stesso. /D'altronde non si può omettere di osservare che l'attuale tendenza alla moltiplicazione delle richieste di approvazioni in forma specifica è coerente con il progressivo esautoramento della Segnatura Apostolica da ampi ambiti di giustizia ecclesiale: ciò comporta quasi automaticamente un decadimento anche nella (richiesta di) approvazione in forma specifica, che è meramente vista come il modo tecnico per impedire il giudizio presso la Segnatura Apostolica per le materie di sua (ormai residua) competenza. /Si dirà che la funzione di deterrenza della Segnatura Apostolica verso gli abusi del diritto nell'esercizio della potestà esecutiva rimane ugualmente efficace e valida, anche solo per la mera esistenza della Segnatura Apostolica; il che farebbe pensare un po' – per analogia – alla singolare teoria che l'inferno, sì, esiste, ma sarebbe vuoto». Cfr. anche, su tale

lica: logorando proprio quella giustizia amministrativa che, per vero, era stata tanto decantata e, nell'euforia postconciliare, aveva risvegliato ardenti speranze per la promozione dei diritti dei fedeli conculcati dall'autorità ecclesiastica<sup>118</sup>. Proprio per questo l'Autore non deflette mai dal rimarcare il ruolo infungibile della Segnatura per presidiare il diritto al giusto processo in via amministrativa: senza alcuna timidezza, neppure dinanzi al differente approccio del legislatore canonico<sup>119</sup>.

---

‘progressivo esautoramento’, quanto lo stesso Autore riferiva in *La giustizia amministrativa dal Concilio al Codice*, *ivi*, CII, 2013, p. 654 ss.

<sup>118</sup> Cfr. quanto nel 2005 scriveva al proposito J. LLOBELL in *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, cit., p. 519 ss., ove anche rilevava: «Il recupero istituzionale, dopo il Vaticano II (al n. 106 della cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967), del processo contenzioso-amministrativo, cioè della tutela giudiziale dei diritti nei confronti degli atti amministrativi dell'autorità, manifesta che la protezione giudiziaria dei diritti rientra fra gli elementi essenziali dell'ordinamento canonico, e quindi è necessaria, perché appartiene ai mezzi che la Chiesa *in via* deve utilizzare per raggiungere la sua finalità di essere strumento divino di salvezza. Infatti, la giustizia ha, insieme alla sua essenziale dimensione giuridica, una valenza morale».

<sup>119</sup> E infatti, dopo avere dettagliatamente descritto tale ruolo essenziale, J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 348, conclude: «Questo importante ruolo della Segnatura al servizio del diritto al giusto processo, giudiziale (cfr. PB art. 122; *Lex propria Signaturae Apostolicae*, artt. 33, 36-69) e amministrativo (cfr. PB art. 123; *Lex propria Signaturae Apostolicae*, artt. 34, 73-103), è impedito riguardo ai menzionati provvedimenti amministrativi singolari della CDF, della CEP e della CPC [...]». Pur distinguendo: «Molto probabilmente la doppia modalità (giudiziale e amministrativa) di decidere le cause penali di competenza della CDF, in cui spesso il tribunale di appello e l'organo per decidere il ricorso gerarchico coincidono nella “Feria IV” [...], rende equo il divieto del contenzioso amministrativo da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cfr. CDF, *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010, art. 27) nei confronti degli atti amministrativi singolari dell'altro Tribunale Supremo della Chiesa, come è chiamata la CDF dalle *Normae de gravioribus delictis*, 15 luglio 2010 (cfr. artt. 8, 9 § 1, 16, 20, 23, 26 § 1), con terminologia recepta dai corrispondenti articoli del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001. /Invece, l'affidamento del provvedimento amministrativo penale alla Congregazione competente (CEP o CEC) – distinguendolo da quell'altro del Papa sulla dispensa dall'obbligo del celibato [...] – permetterebbe alla Segnatura Apostolica di collaborare efficacemente a precisare concetti e modalità utili per l'attuazione del diritto alla giusta procedura penale amministrativa».

## 7. *Gli ultimi approdi normativi. La lezione di un canonista e il futuro del giudizio penale nella Chiesa*

E qui ritorno a quella lezione imperitura offerta da Joaquín Llobell che desidero porre in luce. Tutti credo, io certamente posso affermarlo senza ritrosie per quanto mi riguarda, dobbiamo imparare dal Maestro, il quale non rinnega, né in alcun modo annacqua e, tanto meno, adultera i fondamenti del giusto processo imperniati su quel diritto divino naturale e positivo che sostanzia il terreno, sempre meglio assimilato e assorbito, su cui devono intessersi i ragionamenti del giurista. Egli, per contro, è pronto, con modestia, a mettere in discussione le sue pregresse convinzioni<sup>120</sup>, laddove esse gli appaiano barcollare o sgretolarsi dinanzi alla realtà ecclesiale normata. Al contempo – con quel polso saldo che la dirittura morale infonde – non ritratta e non smentisce le sue censure a certe norme positive allorquando, dopo avere senza sosta *melius re perpensa*, se ne appuri la diametrale e irreparabile discrasia rispetto al giusto processo: il quale, non essendo feticcio o chimera ma bisogno vitale, non può essere immolato sull'altare di una conciliazione invero falsa e illusoria. Questo significa, al fondo, vivere appieno nella Chiesa e di essa fidarsi, abbandonando ogni resipiscenza e prendendo sul serio quella *cooperatio ad aedificationem Corporis Christi* di tutti i cristiani magnificata dal Concilio Vaticano II, *secundum propriam condicionem et munus* (can. 208): prestando senza risparmiarsi quella diaconia che un esperto del diritto processuale, in virtù della sua preparazione e perizia, ha il dovere e il diritto di porgere in vista del *bonum commune*, secondo il can. 218, qui proficuamente incarnato.

---

<sup>120</sup> Sull'apertura di Joaquín Llobell verso eventuali 'ripensamenti', *retractions* di sue precedenti posizioni si veda quanto rileva M. DEL POZZO, *Il giusto processo e l'ecosistema processuale nel pensiero di Joaquín Llobell*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIII, 2021, p. 441 ss.; nello stesso fascicolo della rivista cfr. il mio contributo: G. BONI, *La tutela dei diritti e il giudizio penale nella Chiesa*, pp. 405-440: si tratta di una versione ridotta e non aggiornata agli ultimissimi provvedimenti normativi del presente saggio.



D'altronde, proprio il realismo veritativo e la normatività del reale che il giurista deve sempre seguire e inseguire afferrando il giusto per la complessiva esperienza ecclesiale che viene disciplinata in ciascun caso<sup>121</sup> – nel senso del dover essere tale realtà il criterio giuridico interpretativo della legge<sup>122</sup> –, ancora una volta può stupire e rinfrancare. Infatti, come è stato recentemente riferito, la prassi alimentata in particolare dalla Congregazione per la dottrina della fede si è gradatamente ma nettamente indirizzata verso una rafforzata tutela del diritto di difesa: si sarebbe innescato e anzi scolarmente consumato – con stupefacente ricorso storico – il passaggio dall'amministrativizzazione del processo giudiziale alla giudizializzazione del processo extragiudiziale<sup>123</sup>, con la massiccia immissione nel secondo di elementi tipici del primo proprio allo scopo di favorire la tutela dei diritti e peculiarmente appunto il diritto di difesa dell'accusato.

Nei mesi passati, mentre stendevo questo intervento, si coagulava terso il sentore di come Joaquín sarebbe stato felice se questa prassi, alla quale sicuramente hanno contribuito le sue battaglie, pacate ma ferme, verso quest'auspicabile esito da lui profeticamente presagito, fosse completamente resa pubblica e conoscibile in maniera per converso 'probante' e dunque invocabile: una prassi di cui sino a poco tempo fa i canonisti e, con loro, il popolo di Dio, sono stati resi edotti dalle notizie, sovente scarse e frammentarie, apprese da articoli pubblicati da ufficiali della Congregazione secondo il loro discer-

---

<sup>121</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota romana*, 21 gennaio 2012, cit., pp. 103-107.

<sup>122</sup> Cfr. E. BAURA, *La realtà disciplinata quale criterio interpretativo giuridico della legge*, in *Ius Ecclesiae*, XXIV, 2012, pp. 705-717.

<sup>123</sup> Cfr. D. CITO, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores*, in *Ius canonicum*, LX, 2020, pp. 65-66: «el recorrido parte de la inicial y progresiva “administrativización” del proceso judicial y continúa hacia la sucesiva “judicialización” del proceso extrajudicial, teniendo presente además que todo esto se ha llevado a cabo sin modificar prácticamente el Código vigente, sino más bien “reinterpretándolo”, o colmando las lagunas con unas pocas normas que inevitablemente han dejado vacíos».

nimento<sup>124</sup>. Ma soprattutto, anche attesi alcuni inconvenienti connessi all'indiscriminata propalazione della giurisprudenza su tali processi<sup>125</sup>, fosse trasfusa in norme di rango legislativo: così che tali *best practices* non siano demandate unicamente alla buona volontà e al buon senso – ma invero all'arbitrio – di chi sovrintende all'*iter* procedimentale<sup>126</sup>, ma divengano doverose, *rectius* dovute.

Di tale prassi ha espressamente tenuto conto, parzialmente divulgandola<sup>127</sup>, il *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici* della Congregazione per la dottrina della fede pubblicato su *L'Osservatore Romano* del 17 luglio 2020<sup>128</sup>. Così, per

---

<sup>124</sup> Più volte l'Autore sottolinea come l'interpretazione della legge fatta dalla prassi della Congregazione per la dottrina della fede venga «divulgata da diversi studi di qualificati professori e ufficiali della medesima Congregazione», alcuni dei quali espressamente ringrazia «per aver chiarito pazientemente i [suoi] dubbi su diversi particolari della procedura sui *delicta graviora*»: J. LLOBELL, *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della "Feria IV" della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., p. 199, nt. 23; IDEM, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 44, anche in nt. 134.

<sup>125</sup> Cfr. J. BERTOMEU FARNÓS, *La praxis de la Congregación para la Doctrina de la Fe, expresión de un "cambio de mentalidad"*, in *Ius canonicum*, LX, 2020, p. 55 ss., saggio ove anche si rinvengono riferimenti sulla prassi seguita dalla Congregazione per la dottrina della fede. Si veda peraltro, oltre che sulla prassi della Congregazione, sui limiti della «mancanza di una giurisprudenza» M. VISIOLI, *Confidenzialità e segreto pontificio*, in *Periodica*, CIX, 2020, p. 481 ss., p. 485 ss.

<sup>126</sup> Così lo stesso D. CITO, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores*, cit., p. 81.

<sup>127</sup> Come ammetteva lo stesso segretario della Congregazione, «Nessuna nuova norma viene promulgata. La vera novità però è che per la prima volta la procedura è descritta in modo organizzato, dalla prima notizia di un possibile delitto alla conclusione definitiva della causa, unendo le norme esistenti e la prassi della Congregazione. Le norme sono conosciute, mentre la prassi della Congregazione, cioè il modo pratico di applicare le norme, è conosciuta solo da chi ha già avuto a che fare con questi casi» (A. TORNIELLI, *A colloquio con l'arcivescovo G. MORANDI segretario del dicastero. Un manuale per i vescovi e i superiori religiosi*, in *L'Osservatore Romano*, 17 luglio 2020, p. 10).

<sup>128</sup> Cfr. l'ampio commento di G. NÚÑEZ, *Vademecum sobre abusos de menores de la Congregación para la Doctrina de la Fe: reflexiones jurídicas y pasto-*

fare qualche esempio, si informa<sup>129</sup> come venga suggerito che il soggetto svolgente l'indagine previa non possa poi anche svolgere la funzione di giudice né essere nominato delegato o assessore nel caso di processo extragiudiziale<sup>130</sup>; si fa riferimento alla certezza morale<sup>131</sup>; si raccomanda recisamente di evitare il protrarsi ingiustificato della durata dell'indagine pregiudiziale<sup>132</sup>; si dilata la possibilità, per la persona segnalata, di avvalersi di un patrono, e si definisce «quanto mai opportuno» che nel processo extragiudiziale l'accusato sia assistito da un procuratore e/o avvocato<sup>133</sup>, assumendo che ad essi, nella sessione

---

*rales*, in *Ius canonicum*, LXI, 2021, pp. 139-196. Invero il *Vademecum* dovrà essere rivisto, attese le novità legislative intervenute.

<sup>129</sup> Del contenuto di certe prassi aveva già dato qualche anticipazione, come ho appena riferito, D. CTO, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores*, cit., *passim*.

<sup>130</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, in *L'Osservatore Romano*, 7 luglio 2020, p. 8, n. 39: «Nella nomina di chi svolge l'indagine, tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici ai sensi dei cann. 228 CIC e 408 CCEO (cf art. 13 VELM), l'Ordinario o il Gerarca tenga presente che, secondo il can. 1717 § 3 CIC e 1468 § 3 CCEO, se in seguito si svolgerà un processo penale giudiziale, la stessa persona non potrà in esso svolgere la funzione di giudice. La prassi suggerisce che lo stesso criterio si usi per la nomina del Delegato e degli Assessori nel caso di processo extragiudiziale»; cfr. anche n. 95 (ivi, p. 9). Si veda anche quanto dispone l'art. 20 delle nuove norme del 2021 cui farò riferimento a breve.

<sup>131</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., nn. 84 e 125 (ivi, pp. 8-9).

<sup>132</sup> Cfr. Congregazione per la dottrina della fede, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., p. 8, n. 66.

<sup>133</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., pp. 8-9, nn. 54, 98 («Benché non esplicitamente previsto dalla Legge per il caso di un processo extragiudiziale, tuttavia, trattandosi di materia penale, è quanto mai opportuno che l'accusato, secondo il disposto dei cann. 1723 e 1481 §§ 1-2 CIC, abbia un procuratore e/o avvocato che lo assiste, da lui scelto o – se egli non lo fa – nominato d'ufficio. Il nominativo dell'avvocato deve essere fornito all'Ordinario [o al suo Delegato] prima della sessione di notifica delle accuse e delle prove, con apposito mandato procuratorio autentico secondo il can. 1484 § 1 CIC, per le necessarie verifiche sui requisiti richiesti dal can. 1483 CIC»), 158. Nel *Regolamento dello Speciale Col-*

di notifica delle accuse e delle prove, venga esibito il fascicolo degli atti dell'indagine previa<sup>134</sup>, promuovendo valevolmente le istanze difensive: sulla scia anche di recenti interventi pontifici di modifica<sup>135</sup>. Tutti fattori sui quali Llobell si è speso senza posa e senza arrendevolezza affinché rinvenissero ingresso in questa tipologia di procedura per renderla quanto più compatibile con i postulati del giusto processo<sup>136</sup>.

---

*legio Judicante istituito per l'esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede*, 1° ottobre 2018, cit., si stabilisce, all'art. 6: «Il ricorrente deve sempre avvalersi di un avvocato, munito di apposito mandato. Qualora non lo indicasse, l'avvocato verrà designato dal Moderatore *ex officio*». Sul punto sono incisivamente intervenute anche le nuove norme del 2021 che richiamerò più oltre.

<sup>134</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., p. 9, n. 101: «Giunti il giorno e l'ora della sessione di notifica delle accuse e delle prove, all'accusato e all'eventuale avvocato che lo accompagna viene esibito il fascicolo degli atti dell'indagine previa. Si renda noto l'obbligo di rispettare il segreto di ufficio». Riferiva, prima della pubblicazione del *Vademecum*, D. CITO, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores*, cit., p. 83: «Siempre dentro del proceso extrajudicial se está poco a poco afirmando la praxis de consignar al defensor una copia del fascículo procesal (con la prohibición expresa de hacer copia o de consignarlo a otras personas) que contiene los documentos tanto de la investigación previa como de la eventual instrucción sucesiva. También en este caso se trata de una interpretación de tipo judicial de lo dispuesto en el c. 1720, 1°, que en cambio parece presentarse con trazos de inmediatez y de rápido desarrollo. De hecho hasta no hace mucho tiempo solamente se podían consultar las actas en la sede del Tribunal sin hacer copia y con la única posibilidad de tomar apuntes».

<sup>135</sup> Cfr. il *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal segretario di Stato P. PAROLIN e dal prefetto della Congregazione per la dottrina della fede L.F. LADARIA e datato 3 dicembre 2019, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, p. 4, nel quale, all'art. 2 § 1, modificando la normativa precedente, si stabiliva che non si richiedesse più l'essere sacerdote per fungere da avvocato e procuratore nelle cause relative a delitti riservati: così dispongono le nuove norme del 2021 cui alluderò nelle pagine successive.

<sup>136</sup> Dichiarò la CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., pp. 8-9, n. 91: «Il processo penale extragiudiziale, talora chiamato "processo amministrativo", è una forma di processo penale che riduce le formalità previste nel processo giudiziale, al fine di accelerare il corso della giustizia, senza per questo eliminare le garanzie processuali che sono previste dal giusto processo (cf can. 221 CIC e 24 CCEO)». Si vedano anche i n. 124 ss. sulla motivazione del decreto penale.

Certo il *Vademecum* ha distillato un avanzamento non irrisorio<sup>137</sup>: tuttavia, alcuni nodi sono restati irrisolti, come, ad esempio, il riserbo impenetrabile per l'accusato e il suo avvocato sul nome del denunciante nei casi già ricordati, o quello, appena cennato, relativo alla sincronizzazione delle competenze tra le istanze giudicanti operanti in seno alla Congregazione, sulla quale non si è stati in generale molto 'loquaci'. Del resto, la garanzia della terzietà più in generale rappresenta ancora la *crux* della via extragiudiziale. Altri nodi, addirittura, sono parsi un poco più aggrovigliati: come, anche qui a titolo di esempio, quello della 'mobilità', per così dire, dei termini della prescrizione<sup>138</sup>, con nocumento dell'imputato travolgendo

---

<sup>137</sup> Sintetizza P. DAL CORSO, *Il processo penale dei delitti riservati*, in B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 577, «Per i casi *contra sextum cum minore* commessi da chierici, un utile strumento, pur non a carattere legislativo, è il *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minore commessi da chierici*, emanato dalla CDF il 16 luglio 2020. Esso non ha valore cogente, ma ne viene raccomandata l'osservanza agli operatori, in modo che si agisca secondo una prassi omogenea e chiara nell'amministrazione della giustizia. Nelle premesse viene definito come una sorta di manuale che, dalla *notitia criminis* alla conclusione della causa, coadiuva chi si trova nella necessità di procedere all'accertamento della verità nel delicato ambito cui si riferisce. Il *Vademecum* risulta particolarmente apprezzabile per aspetti in cui la normativa è piuttosto scarna, come la *praevia investigatio* e il procedimento penale amministrativo».

<sup>138</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., p. 7, n. 28: «È noto che, anche per i delitti di cui si sta trattando, esistono termini di prescrizione dell'azione criminale che sono notevolmente variati nel tempo. I termini attualmente vigenti sono definiti dall'art. 7 SST. Poiché però il medesimo art. 7 § 1 SST consente alla CDF di derogare in singoli casi alla prescrizione, l'Ordinario o il Gerarca che abbia constatato che i tempi per la prescrizione sono trascorsi dovrà ugualmente dare seguito alla *notitia de delicto* e all'eventuale indagine previa, comunicandone gli esiti alla CDF, cui unicamente spetta il giudizio sul mantenimento della prescrizione o sulla deroga ad essa. Nella trasmissione degli atti l'Ordinario o il Gerarca potranno utilmente esprimere un proprio parere circa l'eventuale deroga, motivandolo in ragione delle circostanze attuali (es.: stato di salute o età del chierico, possibilità del medesimo di esercitare il suo diritto di difesa, danno provocato dalla presunta azione criminale, scandalo suscitato)». E poi, al n. 49: «Quando le leggi statali impongano all'Ordinario o al Gerarca l'informativa circa una *notitia de delicto*, si è tenuti ad essa anche se si prevede che, in base alle leggi dello Stato, non vi sarà l'apertura di una pro-

sia il principio della *lex favorabilior* sia quello dell'irretroattività della legge penale. Un'anomalia del diritto canonico, invero, quella della «possibilità di derogare *ad casum* e retroattivamente la prescrizione del delitto»<sup>139</sup>, conciliabile con l'equo processo solo mediante capriole acrobatiche assai poco attendibili. Un istituto, poi, quello della prescrizione dell'azione penale (ovvero la sua sospensione e interruzione), venuto *ex abrupto* alla ribalta coi *delicta graviora* ma riguardo al quale, a partire dallo stesso diritto comune, da tempo Llobell ha identificato un'indifferibile revisione legislativa, calibrando tutti gli interessi in gioco, anzitutto il *favor rei* e il *bonum commune Ecclesiae*<sup>140</sup>. Ma soprattutto, come *expressis verbis* è dichiarato nell'*Introduzione*, tale *Vademecum* «Non è un testo normativo, non innova la legislazione in materia, ma si propone di rendere più chiaro un percorso»<sup>141</sup>. Eppure, secondo le parole stesse

---

cedura (per esempio per intervenuta prescrizione o per differenti previsioni circa la tipologia delittuosa)» (*ivi*, p. 8). Sostanzialmente confermata la disciplina della prescrizione nelle norme del 2021 cui accennerò tra poco, ove tuttavia, all'art. 8 § 3, si prevede: 'La Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di derogare alla prescrizione per tutti i singoli casi di delitti riservati, anche se concernono delitti commessi prima dell'entrata in vigore delle presenti Norme'.

<sup>139</sup> J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 109.

<sup>140</sup> Cfr. specificamente J. LLOBELL, *Sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione dell'azione penale*, cit., p. 641-661. Nel saggio l'Autore anticipa: «Nell'accertare – con sorpresa – che il *favor rei* consente di sostenere che nel vigente sistema codiciale soltanto il provvedimento (giudiziale o amministrativo) di condanna diventato “giudicato” sospende la prescrizione dell'azione penale, si evince che detto sistema consente facilmente l'impunità dei delinquenti e, quindi, dovrebbe essere modificato al più presto. Sarebbero da evitare invece interpretazioni della legge sulla procedura penale (giudiziale o amministrativa) che siano in aperto contrasto con il *favor rei* e con i principi ermeneutici sanciti dai cann. 18 e 19 del CIC (CCEO cann. 1404 § 1, 1500, 1501)», per poi motivare tali tesi nelle pagine successive con grande sottigliezza, ripercorrendo le opinioni di illustri canonisti, comparando la codificazione della Chiesa latina con il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, e avanzando proposte anche per la «nuova versione del libro VI CIC», articolate altresì sinteticamente nelle *Conclusioni* del saggio.

<sup>141</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, cit., p. 7.

del cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, Luis Francisco Ladaria, quella «per giungere alla verità dei fatti» è «una strada articolata, che si addentra nel fitto bosco delle norme e della prassi, di fronte alla quale Ordinari e Superiori si trovano talvolta nell'incertezza della direzione da seguire»<sup>142</sup>. Un fitto bosco nel quale, peraltro, oltre all'autorità ecclesiastica, non può smarrire la bussola neppure il *quivis de populo Dei* (specie se resta in esso imprigionato), e che avrebbe dovuto essere finalmente diradato da chi ne possiede la potestà, peculiarmente quella legislativa.

Come sappiamo, si è appena conclusa l'imponente complessiva rivisitazione del diritto penale canonico, divenuta oramai 'mitica' attesi gli assai protratti tempi dei lavori preparatori, con la promulgazione del nuovo Libro VI *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*<sup>143</sup>, ove sono stati inseriti anche i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede: mentre nessun canone del Libro VII è stato toccato<sup>144</sup>. Alle *Normae* del 2010, per converso, erano state apportate da ultimo modifiche con il *Rescriptum ex audientia SS.mi* del 3 dicembre 2019, firmato, oltre che dal segretario di Stato, dal prefetto della Congregazione per la dottrina della fede<sup>145</sup>, nonché con quello, di poco posteriore, firmato dal solo segretario di Stato e datato 6 dicembre 2019<sup>146</sup>. Altre, poi, si indovinavano imminenti, atteso che circa un mese dopo il sommo Pontefice, nell'udienza alla plenaria della Congregazione, l'aveva ringraziata per lo studio intrapreso – e che Papa Francesco esortava a prose-

---

<sup>142</sup> L.F. LADARIA, *Un testo che sarà aggiornato con il contributo delle Chiese del mondo*, in *L'Osservatore Romano*, 17 luglio 2020, p. 1.

<sup>143</sup> Cfr. FRANCISCUS, *Constitutio Apostolica Pascite gregem Dei qui Liber VI Codicis Iuris Canonici reformatur*, 23 maggio 2021, in *L'Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, pp. 2-3; il nuovo Libro VI *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia* è pubblicato di seguito.

<sup>144</sup> Contrariamente a quanto si prevedeva in alcuni schemi.

<sup>145</sup> Cfr. il già citato *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal segretario di Stato P. PAROLIN e dal prefetto della Congregazione per la dottrina della fede L.F. LADARIA e datato 3 dicembre 2019.

<sup>146</sup> Cfr. *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal segretario di Stato P. PAROLIN e datato 6 dicembre 2019, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, p. 5.

quire – in vista della «revisione» della stessa normativa<sup>147</sup>: insomma era lampante che qualcosa ‘bolliva ancora in pentola’. E infatti, posteriormente alla pubblicazione della novella codiciale, un ulteriore tassello si è infine recentissimamente sommato al quadro, rifinendolo: su *L'Osservatore Romano* del 7 dicembre 2021 sono stati pubblicati il Rescritto *ex audientia SS.mi* dell'11 ottobre del 2021 e il testo, in versione italiana, dell'edizione emendata delle ‘Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede’ che sarebbero entrate in vigore il giorno successivo, in contemporanea allo stesso Libro VI<sup>148</sup>.

Per quanto ora rileva, era coralmemente intercettato come occorresse dunque approfittare della fortunata occasione di dinamismo legislativo turbinosamente in atto nella Chiesa: perché se l'amministrativizzazione del processo penale può essere compatibile con il giusto processo, tuttavia la tutela dei diritti, segnatamente del diritto di difesa, non basta sia genericamente enunciata, ma vanno declinate dalla legge (penale e) processuale «le modalità che possano garantire la comprovazione dell'adempimento di tale diritto»<sup>149</sup> sia nell'ambito diocesano sia presso i dicasteri della Curia romana, anche assicu-

---

<sup>147</sup> Cfr. FRANCESCO, *Udienza ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per la dottrina della fede*, 30 gennaio 2020, consultabile online all'indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va): «Apprezzo, inoltre, lo studio da voi intrapreso circa la revisione delle norme sui *delicta graviora* riservati al vostro Dicastero, contenute nel Motu proprio “*Sacramentorum sanctitatis tutela*” di san Giovanni Paolo II. Il vostro impegno si colloca nella giusta direzione di aggiornare la normativa in vista di una maggiore efficacia delle procedure, per renderla più ordinata e organica, alla luce delle nuove situazioni e problematiche dell'attuale contesto socio-culturale. Nel contempo, vi esorto a proseguire con fermezza in questo compito, per offrire un valido contributo in un ambito in cui la Chiesa è direttamente coinvolta a procedere con rigore e trasparenza nel tutelare la santità dei Sacramenti e la dignità umana violata, specialmente dei piccoli».

<sup>148</sup> Il *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal prefetto e dal segretario della Congregazione per la dottrina della fede, e il testo in versione italiana delle nuove norme sono pubblicati appunto in *L'Osservatore Romano*, 7 dicembre 2021, p. 6.

<sup>149</sup> J. LLOBELL, *Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica*, cit., p. 59.



rando la terzietà dell'organo predisposto al controllo sulla giustizia del provvedimento amministrativo impugnato<sup>150</sup>.

Sarebbe stato pertanto oltremodo propizio che in questa rilevantissima opera di riedificazione *secundum iustitiam* del diritto penale sia sostanziale sia anche processuale, cui la Chiesa, memore dei suoi insigni trascorsi pluricentenari e al contempo oculatamente attrezzata di fronte alle sfide dell'epoca contemporanea, è stata improrogabilmente chiamata, si fosse saputo far tesoro degli ammaestramenti che Joaquín Llobell ha abbondantemente disseminato. Egli ha avuto infatti sempre dinanzi agli occhi le riforme in corso sin dal loro annuncio alla fine del primo decennio del Duemila<sup>151</sup>, e quindi, setacciando con cura i suoi scritti, si sagoma, attraverso il fitto intrecciarsi delle sue indicazioni, la fisionomia di quel giusto processo giudiziale riguardo al quale la Chiesa non può recedere al cospetto della sua irrefutabile «prevalenza assiologica [...] sulla procedura amministrativa»<sup>152</sup>: come anche nel suo saggio più recente ha voluto ribadire, e come, se si guarda bene – quasi paradossalmente se si rammentano gli inizi del *motus* – è sembrata in qualche modo avallare e documentare l'evoluzione recente della stessa prassi della Congregazione per la dottrina della fede, calamitata verso la giudiziizzazione<sup>153</sup>.

---

<sup>150</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 59; l'Autore nella pagina seguente insiste sulla «necessità di una legge processuale semplice ma che garantisca le condizioni del giusto processo. La riforma in atto della procedura amministrativa penale potrebbe offrire detta risposta».

<sup>151</sup> *L'attività della Santa Sede nel 2010. Pubblicazione non ufficiale*, Città del Vaticano, 2011, pp. 821-822, riferiva dell'istituzione su indicazione pontificia di vari gruppi di studio per la revisione di alcune materie del Codice di Diritto Canonico riguardanti il diritto penale, processuale, matrimoniale, patrimoniale e i rapporti tra le due codificazioni, e nei successivi volumi di questa pubblicazione 'non ufficiale' si rinveniva qualche sintetica informazione.

<sup>152</sup> J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 61.

<sup>153</sup> E infatti cfr. J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., p. 61, ove l'Autore prosegue nella conclusione: «La prevalenza assiologica del processo giudiziale sulla procedura amministrativa in ambito penale è stata significativamente manifestata il

Perché se è vero che si può impostare una procedura extragiudiziale non disallineata con riguardo al giusto processo, rispettosa del contraddittorio e del diritto di difesa, quindi in grado, al di là della discrezionalità amministrativa, di garantire «il raggiungimento della verità, senza eccessi, né scrupoli patologici»<sup>154</sup> e, dunque, a questo scopo appositamente tratteggiata *ex novo* non solo per tutte le fattispecie sinora evocate ma in generale: nondimeno Llobell, e noi con lui, non possiamo non persistere nel qualificarla come sussidiaria e provvisoria. Per prediligere ancora risolutamente l'abituale esercizio della potestà giudiziaria da parte dei tribunali vicari del Papa e dei Vescovi, e agognare quel «ritorno ad un processo giudiziale più celere»<sup>155</sup>, ritoccato e modulato *ad hoc*<sup>156</sup>, che, insie-

---

25 agosto 2014 dal Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, P. Federico Lombardi, nella dichiarazione a proposito della prima decisione della CDF di dimissione dallo stato clericale di un ex Nunzio. Infatti – nonostante la natura amministrativa dell'atto *ex artt.* 1 § 2 e 21 § 2, 1° delle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010 –, P. Lombardi denomina “sentenza” il provvedimento di condanna in “prima istanza”; qualifica come “appello” il ricorso *ex art. 27* contro detto atto amministrativo singolare e come “giudizio” la relativa procedura amministrativa».

<sup>154</sup> J. LLOBELL, *Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica*, cit., p. 21. Nell'articolo *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 102, l'Autore inoltre rileva, quanto ai rapporti tra ordinamento canonico e ordinamenti statali: «Dalla prospettiva del rispetto del diritto al giusto processo da parte della procedura amministrativa penale canonica, detto rapporto interordinamentale è rilevante in quanto, senza automatismi formalistici, le prove del processo statutale e persino i provvedimenti penali potranno essere di aiuto all'autorità ecclesiastica competente per meglio conoscere la verità, sia questa a favore dell'accusato o della vittima».

<sup>155</sup> J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, Seconda parte, cit., p. 352. Nel recentissimo manuale di B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., pp. 563-564, anche l'autorevole canonista conclude, al termine della sua disamina, che «A conti fatti, e in piena serenità di valutazione, la via giudiziale risulta effettivamente la via maestra, da preferirsi rispetto a illusorie “scorciatoie” che non arrecano i vantaggi sperati» (cfr. anche le considerazioni svolte a p. 569, e, per quanto concerne i delitti riservati, a p. 580).

<sup>156</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, cit., p. 107: «Comunque, la tradizione canonica considera che la migliore garanzia del diritto di difesa sia il processo giudiziale, il quale può essere perfezionato per renderlo più efficace, ad es., decretando sul CIC e sul CCEO che la sentenza penale di seconda istanza diventi giudicato a prescindere dalla confor-

me a una ritrovata ‘normalità’, è probabilmente meno lontano di quanto si sarebbe potuto pronosticare: allorquando finalmente si vedrà la fine di quella congestionata legislazione d’emergenza che nella Chiesa si protrae senza tregua da vari anni, recando le stimmate di questo lacerante stato di tempesta e irrequietezza.

Forse, allora, proprio la firma apposta dal romano Pontefice regnante il 23 maggio 2021, nella Solennità di Pentecoste, alla Costituzione Apostolica di promulgazione del Libro VI *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia* totalmente riformulato potrebbe scandire davvero una sorta di *a new beginning* fiorire di sviluppi anche quanto al processo giudiziale e alle procedure amministrative. Non è questa la sede e ci sarà senz’altro modo in futuro di testare nel dettaglio quanto della davvero ferace riflessione di Joaquín Llobell, di cui si è dato – sia pure certo difettosamente – resoconto in questa ‘retrospettiva’, è rifluito in tale robusta ‘*reformatio*’ del diritto penale, analizzandola in tutte le sue proiezioni, anche e proprio sugli snodi relativi al giudizio penale: una ‘*reformatio*’, incubata in una così duratura gestazione, sulla quale l’interpretazione dottrinale avrà modo di ‘sbizzarrirsi’ negli anni venturi<sup>157</sup>. Ci si può, però, sin da subito rallegrare di come si sia scampata – ed era oltremodo da temere, stante se non altro quanto prevedevano anteriori progetti sul punto, provvidenzialmente archiviati – la possibilità di infliggere o dichiarare pene perpetue per decreto extragiudiziale: anzi il novellato can. 1342 § 1, quan-

---

mità con quella di prima istanza, come già prevedono le norme per i delitti di competenza della CDF (cfr. art. 28, n. 1)».

<sup>157</sup> Commenta D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura del nuovo Libro VI del Codice come strumento della carità pastorale*, cit., pp. 351-352: «Certamente si tratta non solo di un’altra legge penale, ma del maggiore intervento del supremo legislatore, su un testo del Codice vigente, ancora più ampio rispetto ai cambiamenti introdotti dal *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, giacché comprende tutto un libro del Codice. /Data l’importanza di questa norma un canonista non può non fermarsi a leggere il testo e riflettere sulle possibili conseguenze connesse a queste modifiche. Lettura che supporrà domande sul significato dei termini introdotti o cambiati, portata ed estensione delle nuove fattispecie, ma anche sul messaggio che con questi cambiamenti si vuole offrire al popolo di Dio e specialmente agli operatori del diritto canonico».

to alla via amministrativa, aggiungendo «servato can. 1720, praesertim quod attinet ad ius defensionis atque ad moralem certitudinem in animo eius qui decretum fert ad normam can. 1608»<sup>158</sup>, segna un lodevole miglioramento. E a tale riforma del diritto codiciale, come anticipato, si è a ruota affiancata – e alla medesima uniformata – quella relativa alle norme sui *delicta reservata* alla Congregazione per la dottrina della fede: anch'essa arrecante non esigue 'sorprese'. Al riguardo non si può ora che rimandare agli approfondimenti, cui alacramente si applicherà la scienza giuridica, sulle innovazioni inaugurate e che sono enumerate solo epigraficamente ma con soddisfazione nel trafiletto introduttivo sul quotidiano edito nella Città del Vaticano che le ha pubblicate: e che riguardano non tanto le norme sostanziali, quanto proprio gli «aspetti di procedura, volti a chiarire e facilitare il corretto svolgimento dell'agire

---

<sup>158</sup> Questo il testo del novellato can. 1342: «§ 1. Quoties iustae obstant causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium, servato can. 1720, praesertim quod attinet ad ius defensionis atque ad moralem certitudinem in animo eius qui decretum fert ad normam can. 1608. Remedia poenalia et paenitentiae applicari possunt per decretum in quolibet casu. /§ 2. Per decretum irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens vetet per decretum applicare. /§ 3. Quae in lege vel praecepto dicuntur de iudice, quod attinet ad poenam irrogandam vel declarandam in iudicio, applicanda sunt ad Superiorem, qui per decretum extra iudicium poenam irroget vel declaret, nisi aliter constet neque agatur de praescriptis quae ad procedendi tantum rationem attineant». Non si può poi non menzionare – per connessione con quanto trattato –, oltre all'affermazione esplicita del principio della presunzione d'innocenza (can. 1321 § 1: «Quilibet innocens censetur donec contrarium probetur»), la significativa modifica della norma sulla prescrizione, in particolare riguardo la sua sospensione (cfr. segnatamente il can. 1362). Sulla disciplina della prescrizione alla luce delle modifiche normative approvate (e sulle difficoltà interpretative ancora presenti) si rinvia a B.F. FIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 274 ss.; D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura del nuovo Libro VI del Codice come strumento della carità pastorale*, cit., pp. 375-381; J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDEO, *El nuevo derecho penal de la Iglesia*, in *Estudios eclesiásticos*, XCVI, 2021, pp. 674-677; nonché ai due seguenti saggi consultabili sul sito della *Consociatio internationalis studii iuris canonici promovendo* all'indirizzo <http://www.consociatio.org/webinar-2021/webinar-1.htm>: D. CITO, *La prescrizione penale nel nuovo libro VI*, e PH. TOXÉ, *Le novità sulla prescrizione nel nuovo diritto penale canonico*.

penale della Chiesa per l'amministrazione della giustizia»<sup>159</sup>, lambendo, così, non pochi punti problematici sui quali Llobell ha indugiato nei suoi lavori<sup>160</sup>.

Comunque, ancora prima dell'epocale anno appena terminato così ricco di novità legislative, va notato che le precedenti e più eclatanti epifanie normative ecclesiali dell'ultimo lustro avevano investito pure esse, in qualche modo, il giudizio<sup>161</sup>. Infatti se riguardo al *Motu Proprio Come una madre amorevole* del 4 giugno 2016<sup>162</sup> e al *Motu Proprio Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019<sup>163</sup> – acclamati, al loro apparire, come tra i più rimarchevoli atti normativi del pontificato di Bergoglio – si è disputato vivacemente in dottrina in ordine al loro coordinamento con il diritto anteriore (ora, in qualche misura, condotto a compimento entro i neoemanati dettati del Li-

---

<sup>159</sup> *Le modifiche*, in *L'Osservatore Romano*, 7 dicembre 2021, p. 6, ove si prosegue: «Ecco le più importanti: sono stati aggiornati i canoni in base al Libro VI del Codice di diritto Canonico entrato in vigore l'8 dicembre 2021; sono state recepite le modifiche normative introdotte dai *Rescripta ex Audientia SS.mi* del 3 e 6 dicembre 2019; si è inteso compiere una distinzione più chiara tra processo giudiziale e procedura *per decretum extra iudicium* (detta anche “extra-giudiziale”); si prevede la possibilità di deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato e – nel caso – dai voti religiosi, anche i casi di particolare gravità di delitti *contra fidem*; sono stati modificati i termini per la presentazione dell'appello dopo la sentenza di prima istanza (da un mese a 60 giorni), così da uniformare la procedura giudiziale a quella extragiudiziale; si stabilisce la necessità di un patrono che assista l'accusato nella fase processuale, per garantire ulteriormente il diritto di difesa dell'accusato». Tale trafiletto sintetizza la nota della Sala Stampa della Santa Sede datata 7 dicembre 2021 e consultabile *online* all'indirizzo *www.vatican.va*.

<sup>160</sup> Si è avuto modo di appuntarlo volta per volta, sia pur incidentalmente, in precedenza, rinviando a trattazioni più dettagliate.

<sup>161</sup> D'altronde, come si illustra nella citata nota della Sala Stampa della Santa Sede del 7 dicembre 2021, il testo modificato delle norme «vuole assumere i numerosi provvedimenti normativi di vario genere emanati soprattutto dal 2016 a oggi e volti a una più sicura e incisiva protezione penale dei maggiori beni della Chiesa».

<sup>162</sup> Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, in *L'Osservatore Romano*, 5 giugno 2016, p. 8.

<sup>163</sup> Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *“Vos estis lux mundi”*, 7 maggio 2019, in *L'Osservatore Romano*, 10 maggio 2019, p. 10.

bro VI e delle *Normae*<sup>164</sup>), e in particolare, quanto al *Vos estis lux mundi*, se si fossero o no tipificato nuovi delitti rispetto a quelli già puniti: è stato invece inoppugnabilmente e pressoché unanimemente riconosciuto che essi presentassero «natura procedurale»<sup>165</sup>. A ulteriore, lapidaria riprova che l'attenzione preminente comunque rivolta a incoare un giudizio – in senso lato – non possa mai scemare nella Chiesa, dovendo anzi sempre essere acutamente vigile.

Si colgono in tal modo appieno le energie instancabilmente profuse da Joaquín Llobell, le quali pertanto avvalorano in maniera incontrovertibile l'idea che sin dagli esordi ininterrottamente lo ha spronato e stimolato nella sua quasi quarantennale carriera canonistica: quella – ricapitolata nella frase ripetuta martellantemente ma mai retoricamente secondo cui 'il diritto vive nel processo e, anzi, da questo nasce'<sup>166</sup> – per la quale la dimensione processuale è condizione di pensabilità dello stesso diritto, il diritto processuale non ha carattere meramente 'aggettivo', 'accidentale', 'di contorno'<sup>167</sup>, ma si colloca al culmine della realizzazione della giustizia voluta da Dio come del tutto confacente alla dignità della sua creatura. Dunque, riscoprendo

---

<sup>164</sup> Segnala la necessità di coordinare quanto prevede il *Motu Proprio Vos estis lux mundi* con le norme sui delitti riservati P. DAL CORSO, *Il processo penale dei delitti riservati*, cit., p. 593 ss.

<sup>165</sup> J.I. ARRIETA, *Nota esplicativa «Vos estis lux mundi»*, consultabile sulla pagina web del Pontificio Consiglio per i testi legislativi ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)) (in seguito pubblicato col titolo *Praesentatio apud Sala Stampa Sanctae Sedis Litterarum Apostolicarum Motu Proprio «Vos estis lux mundi»*, ab Exc.mo Domino I.I. ARRIETA conscripta, in *Communicationes*, LI/1, 2019, pp. 134-139: la citazione è a p. 134). Aderiscono a questa ricostruzione R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, in *Ius canonicum*, LIX, 2019, p. 833 ss.; G. COMOTTI, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel motu proprio «Vos estis lux mundi»*, in *Ius Ecclesiae*, XXXII, 2020, p. 244 ss. Sul *Motu Proprio Come una madre amorevole* rinvio, per tutti, all'acuto saggio di J. MIRAS, *Guión para algunas consideraciones en torno al motu proprio Come una madre amorevole*, Seminario de profesores, 16 de marzo de 2017, all'indirizzo internet <http://hdl.handle.net/10171/52358>.

<sup>166</sup> Cfr., per tutti, J. LLOBELL, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, cit., p. 509, ove, alla nt. 3, ulteriori riferimenti bibliografici.

<sup>167</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., p. 71.

il ruolo centrale del processo per la comprensione dell'ineliminabile *indoles iuridica* avvinta inestricabilmente all'*ipsa natura socialis Ecclesiae*<sup>168</sup>, la sua connaturata ecclesialità e comunionalità, oltre che pastoralità, non possono in nessun caso essere messe in dubbio<sup>169</sup>. Non intendendo, pertanto, il processo quale asfittica e soffocante intimazione imperiosa di osservanza di procedure, regole, al fondo cavilli da tecnocrati – addirittura 'apologetici, narcisistici se non riecheggianti il ciceroniano *pro domo mea*'<sup>170</sup> –, e neppure quale contrapposizione, conflitto, guerra con vincitori e vinti<sup>171</sup>: ciò che sarebbe surrogato, manipolazione e contraffazione del medesimo. Ma traguardando il processo quale intramontabile tensione umana e cristiana al ripristino dell'oggettività, della concretezza, della razionalità del giusto: solo se esso è appreso in questa sua elementare ma insieme altissima accezione si possono decifrare appieno oltre trent'anni di ricerca scientifica appassionata, generosa e profondamente libera<sup>172</sup>, nonché di fervorosa 'sponsorizzazione' dello studio del diritto processuale canonico da parte di Joaquín Llobell<sup>173</sup>. Non quindi – almeno prima dei cieli nuovi della cri-

---

<sup>168</sup> Cfr. J. LLOBELL, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, cit., p. 133 ss.

<sup>169</sup> Cfr., fra i molti saggi, J. LLOBELL, *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, cit., pp. 267-300; IDEM, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, cit., pp. 507-522.

<sup>170</sup> Sono espressioni dello stesso J. LLOBELL, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, cit., p. 132.

<sup>171</sup> Cfr. J. LLOBELL, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale*, cit., p. 134 ss.

<sup>172</sup> L'Autore ha sempre sostenuto che si debba superare «l'atteggiamento "liberal" (o "laico" nell'uso italiano) [...] proclive a negare che i giuristi, i quali vogliono essere fedeli al magistero ecclesiastico, abbiano la libertà di impegnarsi, senza compromessi, nella ricerca dei mezzi teoretici e pratici per costruire un ordinamento ecclesiale sempre più evoluto, perfetto e, quindi, giusto»: J. LLOBELL, *L'efficace tutela dei diritti (can. 221): presupposto della giurisdicizia dell'ordinamento canonico*, cit., p. 265.

<sup>173</sup> Cfr. in particolare le vivacissime pagine iniziali dello studio di J. LLOBELL, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, cit., p. 507 ss. In numerosi saggi, poi, l'Autore enuncia il proposito di «rendere comprensibile il personale "entusiasmo" per lo studio e l'applicazione del diritto processuale nella Chiesa»: IDEM, *Fondamenti teologici del diritto*

stiana parusia – ‘nella Chiesa meno processi ci sono meglio è’, ma piuttosto ‘più giustizia c’è nella Chiesa, meglio è’, come egli stesso ama ripetere<sup>174</sup>. Il processo non va ipostatizzato o sublimato assiomaticamente in sé, ma quale canale e tramite maieutico per profferire un giudizio giusto perché vero, sul quale ultimo, quale intangibile diritto-dovere dei fedeli e dei pastori, non si può mai e in alcun modo abbassare la guardia.

Rinviando perciò, in conclusione, per disamine più minuziose sulle norme entrate in vigore nel 2021 a successive perlostrazioni, occorre però sin d’ora confidare ardentemente che, in quest’effervescente ma delicatissima età ecclesiale fremente *de iure condendo*, le ammonizioni di Joaquín Llobell siano state e siano ancora seguite e i semi da lui gettati in una terra che talvolta appare ancora arida e inospitale possano alfine germogliare frutti di inesauribile bontà: così che, in attuazione delle forti parole di Gesù secondo le quali «Con la misura con cui giudicate, sarete giudicati» (Mt 7,2), le finora assai disgregate e sparpagliate membra delle procedure per addivenire a un giudizio, segnatamente a un giudizio penale, possano essere alfine raccordate e ricomposte entro una cornice organica e coesa<sup>175</sup> per poter provvedere alla tutela dei diritti nella Chiesa in quella maniera esemplarmente mirabile che la sua stessa missione, *ad intra* e *ad extra*, le impone.

---

*to processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, cit., p. 268.

<sup>174</sup> Cfr., per tutti, J. LLOBELL, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, cit., p. 517; IDEM, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, cit., p. 79: «Se perché imperi la giustizia sono necessari i processi, questi contribuiscono al bene della Chiesa».

<sup>175</sup> Anche M. VISIOLI, *L'Istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex Audientia SS.mi del 6 dicembre 2019*, in *Ius Ecclesiae*, XXXII, 2020, pp. 739-740, sottosegretario della Congregazione per la dottrina della fede, così, prima delle novità legislative del 2021, concludeva il suo saggio: «procedere per interventi successivi, ravvicinati e urgenti, non garantisce la coerenza tra le diverse norme, con il pericolo di renderle talvolta contraddittorie, altre volte per lo meno oscure, e la conseguenza di un necessario adeguamento da parte degli operatori del diritto. È auspicabile dunque una rivisitazione serena di tutta la normativa, così da offrire a quanti devono amministrare la giustizia un quadro di riferimento omogeneo».



**GERALDINA BONI, Il contributo di Joaquín Llobell riguardo al giudizio penale nella Chiesa**

Attraverso la disamina delle approfondite trattazioni che Joaquín Llobell dedica al diritto processuale penale se ne disegna, con grande chiarezza, la parabola evolutiva all'interno dell'ordinamento giuridico della Chiesa: fino agli ultimi approdi. L'Autore, pure convinto sostenitore della priorità e della preferibilità della via giudiziaria, constata come si sia recentemente affermata una progressiva 'amministrativizzazione' del processo penale: soprattutto per affrontare celermente ed efficacemente gli abusi sessuali commessi dai chierici. Tuttavia non cessa, nei suoi sapienti scritti, di suggerire quanto possa essere emendato per rendere le procedure amministrative coerenti ai postulati irrinunciabili del giusto processo.

**Parole chiave:** diritto di difesa, tutela dei diritti, presunzione di innocenza, giusto processo, procedura giudiziaria, procedura amministrativa.

**GERALDINA BONI, Joaquín Llobell's contribution regarding the penal trial in the Church**

Through the examination of Joaquín Llobell's extensive treatises regarding Criminal procedure, its evolutionary parable within the legal system of the Church is outlined with great clarity up to the latest outcomes. Though a staunch supporter of the priority and preferability of the judicial way, the Author ascertain that a gradual 'administrationalization' of the penal trial has been recently asserted: especially in order to deal quickly and effectively with sexual abuses that were committed by clerics. In his wise writings, however, He does not cease to point out what could be improved so that administrative procedures can be consistent with the essential postulates of due process.

**Key words:** right to defense, protection of rights, presumption of innocence, due process, judicial procedure, administrative procedure.